

LXXV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1930

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

| | Pag. |
|--|-------------------------|
| Congedi | 2801 |
| Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>): | |
| Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti . . | 2801 |
| ROCCO, <i>ministro</i> 2802-804-806-808-12-13-15-2817-18-19-20-22-23-26-27-28-29-30-33 | |
| ANGELINI | 2803 |
| DEL BUFALO | 2803-804 |
| ASQUINI, <i>relatore</i> | 2804-806-11-21-23-25-32 |
| GIURIATI DOMENICO | 2805 |
| MADIA | 2811 |
| GNOCCHI | 2815-16-25 |
| MAZZA DE' PICCIOLI | 2816 |
| MILANI | 2824 |
| GARELLI | 2829 |
| Disegno di legge (<i>Presentazione</i>): | |
| ROCCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero | 2834 |
| Relazioni (<i>Presentazione</i>): | |
| RIGHETTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane . . | 2834 |
| TASSINARI: Migliorie nelle locazioni di fondi rustici | 2834 |
| ROMANO MICHELE: Elenco di petizioni . . | 2834 |
| BAISTROCCHI: Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cieli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico | 2834 |

La seduta comincia alle 17.

ALDI MAI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Palmisano, di giorni 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Paolucci, di giorni 7; Mantovani, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Malusardi, di giorni 3; Maresca di Serracapriola, di 1; Redenti, di 1; Sertoli, di 1; Peglion, di 10; Guidi Dario, di 1; Puppini, di 2; Bruni, di 3; Ceserani, di 11; Rossi, di 1; Fossa, di 5; Orsolini Cencelli, di 2; Sansanelli, di 1.

(Sono concessi).

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

ALDI MAI, *segretario*, legge:

Reale Accademia dei Lincei. Commissione per gli atti delle Assemblee costituzionali italiane. Consigli della Repubblica Fiorentina. Volume 1° (Parte II; 1307-1315). Per cura di Bernardino Barbadoro, copie 10.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata esaurita la discussione generale. Passiamo ora agli ordini del giorno. Uno è stato già svolto dall'onorevole camerata Gnocchi nel suo discorso di ieri; l'altro è degli onorevoli Madia, Barbaro e Bartolini, così concepito:

« La Camera fa voti perchè, nel concorso per la nomina di amministratore giudiziario, sia considerato titolo preferenziale quello di mutilato o decorato di guerra ».

L'onorevole Madia rinuncia a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questi ordini del giorno ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho già dichiarato ieri in sede di discussione generale di accettarli entrambi.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'ordine del giorno del camerata Gnocchi, sottoscritto anche dai camerati onorevoli Landi, Alezzini, Borrelli, Fossa, Ranieri, Garelli, Barni, Nicolato, Bartolomei, Felicioni, Borgo, Madia, Viglino, Clavenzani, Leale, Ascione, Bombrini, Bifani, Crò, Zanicchi, Locurcio, Barbaro, Restivo, Lojacono:

« La Camera fa voti che nella formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari si tenga conto delle preferenze stabilite dalla XXIII Dichiarazione della Carta del Lavoro e delle norme che la attuano, nel senso che sia data la precedenza agli appartenenti al Partito nazionale fascista, ai Sindacati fascisti e agli ex combattenti ».

(È approvato).

Pongo a partito l'ordine del giorno degli onorevoli camerati Madia, Barbaro e Bartolini del quale do nuovamente lettura:

« La Camera fa voti perchè, nel concorso per la nomina di amministratore giudiziario, sia considerato titolo preferenziale quello di mutilato o decorato di guerra ».

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro della giustizia ha ieri dichiarato che desidera che la discussione abbia luogo sul testo del disegno di legge ministeriale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevole Presidente, io ho chiesto che si discuta sul disegno di legge del Governo, non perchè respinga in blocco le controproposte della Commissione parlamentare, ma perchè non posso accettarle tutte. E allora io pregherò l'onorevole Presi-

dente d' darmi la parola subito dopo la lettura di ogni articolo, perchè io possa dire quale parte degli emendamenti della Commissione parlamentare potrò accettare e quale no.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, poichè, specialmente sull'articolo 1, ma anche su altri articoli, sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli camerati, io riterrei opportuno che prima si discutessero questi emendamenti, e poi ella dichiarasse quale parte accetta delle modificazioni proposte dalla Commissione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Va benissimo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione dell'articolo 1. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo.

VERDI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO.

ART. 1.

« Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti.

« Con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari da nominare presso ciascun tribunale.

« Nei tribunali presso i quali, per il limitato numero degli affari, non sia conveniente la costituzione del ruolo degli amministratori giudiziari, la scelta dei curatori di fallimenti può cadere o su di un amministratore giudiziario iscritto nel ruolo di altro tribunale del distretto ovvero su di un professionista locale, secondo che il tribunale ritiene più conveniente, avuto riguardo alle circostanze.

« La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta per decreto del ministro della giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno sei anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio otto anni, e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale come esercizio professionale.

« Prima dell'iscrizione nell'albo i vincitori del concorso debbono prestare una cauzione,

che sarà determinata, per ciascun albo, con decreto del ministro della giustizia.

« Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento all'articolo 1 è quello degli onorevoli camerati Angelini, Del Bufalo, Ascione, Carusi, Caldieri, Bruni, Guglielmotti, Puppini, Fregonara, Miori, così concepito:

Al quarto comma dopo le parole: e i ragionieri, aggiungere le altre: gli ingegneri, i dottori in agraria, i periti agrari e i chimici.

L'onorevole ministro accetta questo emendamento ?

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Angelini.

ANGELINI. Sono molto spiacente che Sua Eccellenza il ministro non voglia accettare questo emendamento che ho presentato insieme ad altri camerati.

Mi si permetta di dichiarare di non essere nè un giurista nè un cultore di discipline giuridiche. Parlerò quindi soltanto come tecnico.

Faccio presente che sino ad oggi nel ruolo dei curatori fallimentari presso i Consigli provinciali dell'economia sono stati iscritti numerosissimi professionisti e anche persone munite di titoli professionali svariati.

D'un colpo si presenta un magnifico disegno di legge, che però preclude loro in pieno un'attività professionale, e dà soltanto la curatela delle aziende ai ragionieri, ai dottori in scienze commerciali e agli avvocati.

Mi permetto di affermare molto modestamente, e da tecnico, che questo non mi sembra giusto. Sua Eccellenza il ministro, con quella sua alta competenza che lo distingue in materia, ieri ha dichiarato che nella curatela delle aziende non c'è amministrazione.

Mi si consenta di dire invece che in determinate aziende, come quelle industriali e agricole — perchè si dice che gli agricoltori non falliscono (*Interruzioni — Rumori*), ma invece falliscono, e soprattutto gli affittuari — entra una vera e propria amministrazione anche nell'esercizio della curatela fallimentare.

E mi domando: in questo caso con che competenza potrebbe un dottore in scienze commerciali o un avvocato svolgere la sua azione di curatore fallimentare ?

Ecco perchè abbiamo presentato questo modestissimo emendamento.

Ma faccio presente, di più, che vi sono regolamenti professionali promulgati in modo

particolare da Sua Eccellenza il ministro Rocco, come quelli dei periti agrari, dei geometri e dei laureati in agraria, nei quali fra le mansioni professionali trova posto la curatela di aziende (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Non interrompano, onorevoli camerati; altrimenti la discussione andrà troppo per le lunghe!

ANGELINI. D'altra parte faccio rilevare che in moltissime provincie, che si chiamano rurali, se si vanno ad esaminare i ruoli, presso i Consigli provinciali dell'economia, si vede che vi sono stati iscritti preponderantemente dei tecnici, e pochissimi avvocati e dottori in scienze commerciali (*Interruzioni*). Posso citare città come Udine, Bari, Roma e Reggio Emilia, ecc.

RICCHIONI. Sono stati compresi nel ruolo di Bari anche dei tecnici agricoli, ma questi non costituiscono la maggioranza.

ANGELINI. Sua Eccellenza il ministro ieri ha dichiarato, nel suo magnifico e lucido discorso, che non aveva ricevuto proteste, soprattutto in questo campo. Vi è stata però qualche interruzione, che ha detto che, invece, qualche protesta c'era. Ora, io mi permetto di dire al ministro che non solo io ed i miei colleghi che abbiano presentato l'emendamento, ma centinaia e forse migliaia di tecnici reclamano giustizia e chiedono che i loro giusti desiderata siano accolti, o che almeno si addivenga ad una disposizione transitoria, per cui tutti i professionisti che hanno esercitato funzioni di curatela rimangano iscritti nei ruoli, così come si è fatto in tutti i regolamenti professionali quando sono stati promulgati.

DEL BUFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BUFALO. Anch'io, a nome degli altri colleghi firmatari dell'emendamento e rappresentanti di altre categorie di laureati, mi permetto di insistere presso Sua Eccellenza, il ministro perchè voglia accettarlo, sia per le ragioni già dette dal camerata Angelini, sia per alcune altre che brevemente esporrò.

Molti tecnici, agronomi, chimici e specialmente ingegneri, erano ammessi alla funzione di curatori fallimentari, e hanno esercitato la funzione loro affidata con dignità e competenza.

Escluderli in questo momento significherebbe dar loro un attestato di sfiducia imméritato.

Voci. No, no!

DEL BUFALO. Escluderli significherebbe proprio questo!

ANGELINI. In tutte le leggi vi sono sempre state disposizioni transitorie; si po-

trebbe perciò applicare una disposizione transitoria anche nel caso in esame.

DEL BUFALO. Io distinguo tra la funzione amministrativa continua e quella di liquidatore. Evidentemente, quando trattasi di aziende puramente commerciali, i più idonei ad esercitare la funzione di amministratori giudiziari, sono quelli che appartengono ad una delle tre categorie previste dal disegno di legge: avvocati, ragionieri e commercialisti; ma quando si tratta di un'azienda agricola od industriale, qualche volta, almeno sembra a noi, sarebbe più adatto un tecnico specialista competente in materia di tali aziende.

E ciò specialmente quando si tratta, non di liquidare l'azienda, ma di farla funzionare, perchè il liquidarla significherebbe aumentare i danni della massa creditoria, del fallito, e talvolta della economia di un centro industriale; un tecnico specialista è certo il più adatto a far funzionare l'azienda nel periodo fallimentare.

È infatti assai più facile esercitare un'industria che liquidarla, e pertanto le competenze tecniche potrebbero essere molto bene utilizzate ancora nell'interesse del fallito, della massa creditoria, e anche, ripeto, dell'economia nazionale.

Mi permetto quindi di insistere presso Sua Eccellenza il ministro perchè voglia esaminare benevolmente il nostro emendamento, e vedere se non gli sia possibile accettarlo. D'altronde l'includere nelle liste dei gestori delle liquidazioni fallimentari anche i tecnici, come noi invochiamo, non significa affatto utilizzarli continuativamente.

Una volta che essi siano inclusi nel ruolo, spetterà al magistrato utilizzare o meno il tecnico, e lo farà quando lo riterrà necessario per la gestione dell'azienda, ove debba essere continuata nel vero interesse dei creditori.

Per le considerazioni sopradette, esprimo ancora una volta la speranza e l'augurio che il ministro voglia cortesemente accettare il nostro emendamento.

ASQUINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. Mi pare che la proposta dell'onorevole camerata Angelini sia fondata su un equivoco. Le ragioni che hanno determinato ad includere nei ruoli dei curatori di fallimento i laureati in legge, i dottori in scienze commerciali ed i ragionieri, stanno nel fatto che queste categorie di professionisti hanno, o almeno dovrebbero avere, in grado maggiore o minore, una preparazione

giuridica, perchè le funzioni del curatore hanno certamente, in primo luogo, carattere di funzioni giuridiche.

DEL BUFALO. Invertendo il ragionamento, si può dire che per la gestione di una azienda industriale in fallimento occorre proprio una preparazione tecnica!

ASQUINI, *relatore*. Ma, se ci mettiamo da questo punto di vista della specializzazione tecnica, avverrà che, se domani fallisse una farmacia, il curatore dovrebbe essere scelto tra i farmacisti; se fallisse un teatro, il curatore dovrebbe essere un agente teatrale; se un istituto di cura, il curatore dovrebbe essere scelto tra i medici e così via. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Lascino parlare il relatore, onorevoli camerati.

ASQUINI, *relatore*. I casi che sono stati citati dall'onorevole Angelini sono eccezionali.

ANGELINI. Ma che eccezionali!

ASQUINI, *relatore*. I casi citati credo non siano neanche esatti.... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma lascino parlare!

ASQUINI, *relatore*. Comunque, questa legge deve dare una certa organizzazione logica a questa materia. (*Interruzione*) Noi dobbiamo insistere perchè la curatela possa essere affidata semplicemente a quelli che hanno la capacità di esercitarla, e cioè a coloro che hanno una preparazione giuridica almeno elementare.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ripeto che sono dolente di non potere accettare questo emendamento, e non per scarsa simpatia verso le classi benemerite degli ingegneri, dei chimici, dei periti agrari, dei dottori in agraria, ma per ragioni superiori che a me sembrano evidenti.

Noi passiamo da un sistema che è il sistema della porta aperta a tutti, ad un sistema di disciplina legale rigorosa, da un sistema il quale ammetteva albi larghissimi, in cui il magistrato poteva spaziare largamente, ad un sistema di albi più ristretti, appunto in vista di quella specializzazione di cui ieri abbiamo tanto parlato, e contro la quale urterebbe direttamente la proposta degli onorevoli proponenti.

Oggi l'albo è molto largo; un fallimento tocca ad un iscritto nell'albo una volta ogni tanto; ci sono iscritti che stanno anni ed anni senza avere alcuna curatela di fallimento.

Essere iscritti in un albo oggi non significa nulla; domani vorrà dire molto, perchè ad ogni iscritto nell'albo saranno ogni anno affidate più curatele.

Ora se noi ammettiamo tutti i professionisti a questa specializzazione, finiremo per perdere ogni garanzia di competenza specifica, perchè la funzione del curatore è una funzione amministrativa e giuridica, ma non è una funzione tecnica. Amministrare è altra cosa che risolvere problemi tecnici. L'amministratore ha bisogno del tecnico, ma non deve essere necessariamente un tecnico perchè i tecnici che hanno anche qualità eminenti di amministratori sono vere e proprie eccezioni.

Aggiungo: nel sistema attuale si comprende che qualche perito, qualche ingegnere, qualche chimico, qualche architetto, e anche qualche dottore in fisica e qualche commerciante — poichè mi pare che anche i commercianti abbiano una competenza abbastanza notevole in materia — sia compreso nell'albo perchè vi è una larghissima scelta, e perchè il magistrato in casi eccezionali può aver bisogno di ricorrere all'opera di questi specialisti tecnici.

Ma nell'avvenire la situazione sarà ben diversa perchè in un albo ristretto non potranno trovar posto elementi che sarebbe utili solo in casi eccezionali.

La proposta degli onorevoli camerati Angelini e Del Bufalo può però essere presa in considerazione da un altro punto di vista. Essendo innegabile che in qualche caso speciale possa essere necessario chiamare all'ufficio di curatore un tecnico, anzichè un amministratore, bisogna aprire la via al magistrato e rendergli possibile di far la scelta, in casi speciali, anche all'infuori dell'albo.

Ci sarà certamente qualche caso di aziende, la cui amministrazione e liquidazione richiederà una speciale competenza tecnica. Sarà un caso eccezionale, questo in cui la competenza tecnica avrà più importanza della competenza amministrativa, ma potrà verificarsi. Ebbene, in quel caso il magistrato deve potere andare fuori dell'albo, e rivolgersi sia al medico, sia al chimico, sia al dottore in agraria e sia ad altri professionisti che nell'emendamento non sono stati nominati e che a mio avviso sono stati ingiustamente dimenticati, e anche — perchè no? — a qualche grande banchiere, a qualche grande commerciante, che abbiano una particolare competenza nel ramo di affari che è oggetto dell'attività dell'azienda fallita.

Per queste ragioni prego la Camera di non accogliere l'emendamento degli onore-

voli Angelini e di altri camerati, riservandomi io di proporre all'articolo 1 un emendamento che renda possibile al magistrato, quando le circostanze lo esigano, di andar fuori dell'albo.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, insiste nel suo emendamento?

ANGELINI. Non insisto; desidererei però...

PRESIDENTE. Poichè non insiste nell'emendamento, non può parlare.

Passiamo all'altro emendamento degli onorevoli Giuriati Domenico, Di Giacomo, Pirrone, Fera, Madia, Marcucci, Foschini, Bartolini, Redenti, Milano, Viale, emendamento che è così concepito: « Sopprimere il quinto comma ».

L'onorevole Giuriati Domenico ha facoltà di parlare.

GIURIATI DOMENICO. Ho chiesto a Sua Eccellenza il Guardasigilli, e sono stato confortato da autorevoli consensi di camerati, la cancellazione del comma quinto relativo alla cauzione.

Ho fatto questa richiesta per una duplice considerazione: prima, considerazione morale; seconda, considerazione materiale.

Considerazione morale. Io ritengo che, nel chiedere la cauzione, vi saranno due possibilità: o la cauzione sarà tenue e allora praticamente non risponderà allo scopo; o la cauzione sarà forte e allora vi saranno molti colleghi che dopo sei, sette, otto anni di professione non avranno accantonato la cifra necessaria, ed i quali dovranno rimanere in questo stato di dolorosa umiliazione nell'impossibilità di concorrere a quel che può essere un mezzo di sostentamento per la loro vita.

Conseguentemente a questa ragione morale, che ha anche la possibilità di prospettare una specie di privilegio per chi sia stato favorito da beni di fortuna, vi è anche una ragione materiale.

Proprio nel momento in cui, onorevole Guardasigilli, voi togliete una serie di facoltà al curatore e le accentrate nel giudice delegato; proprio nel momento in cui voi scrivete: « Il curatore deve seguire le istruzioni del giudice delegato che ha la direzione e l'amministrazione del fallimento » proprio in questo momento voi adossate sul curatore un cumulo di cautele. Non solo, ma lo fate proprio quando a questa nobilissima funzione di amministratore giudiziario voi aprite le porte a mutilati ed a combattenti i quali sono degni quanto mai della vostra stima, quando voi stesso, onorevole Guardasigilli, avete detto ieri che quello che conta più della legge è l'uomo. Ed io credo che la guerra e la rivoluzione fascista

siano state due magnifiche tempere per il carattere e per il costume.

Conseguentemente io insisterei perchè voi accedeste a questa cancellazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di dichiarare se accetta questo emendamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Domenico Giuriati, però con la dichiarazione che, cancellando questo comma dall'articolo 1, non intendo con ciò limitare i poteri che la legge concede al Governo per disciplinare la professione a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo in discussione; perchè non si può escludere che la pratica ci prospetti la necessità, in qualche caso, di una cauzione. Allora è inteso che, pur sopprimendo il comma dell'articolo 1, rimane riservata al Governo la facoltà di stabilire ancora in qualche caso la cauzione, quando questa si manifesti nella pratica necessaria.

Con questa riserva, che è necessaria per l'interpretazione della legge, consento nella cancellazione del quinto comma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto allora ai voti lo emendamento proposto dall'onorevole Giuriati Domenico e accettato dal Governo, cioè la soppressione del quinto comma del 1º articolo.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura del testo che la Commissione aveva proposto di sostituire a quello ministeriale, tranne nel quinto comma che era identico e che è stato ora soppresso.

VERDI, *segretario*, legge:

« Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti. Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

« Egualmente con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

« La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta con decreto del ministro della giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che

siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di iscrizione nell'albo professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. Nel computo dell'anzianità di iscrizione degli avvocati si tiene conto anche dell'eventuale esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo precedentemente prestato.

« Con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia, saranno date le ulteriori norme per la tenuta dei ruoli e per l'esercizio della funzione di amministratore giudiziario e, in particolare, per la nomina ai posti vacanti e per gli eventuali provvedimenti di sospensione e di revoca dall'ufficio ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole camerata Asquini. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. Ho domandato di parlare per giustificare l'emendamento proposto dalla Commissione parlamentare.

Veramente, dopo l'ampia ed esauriente discussione generale, che ha avuto luogo ieri, e che si è conclusa con l'alto discorso dell'onorevole ministro Guardasigilli che ha voluto anche argutamente fare l'autocritica del progetto di legge, la Commissione non ha molto da aggiungere. Qualche dichiarazione però è necessaria.

La Commissione tiene a dichiarare che è più ottimista dell'onorevole ministro Guardasigilli nel giudicare l'efficacia di questo progetto e soprattutto nel giudicare l'efficacia dell'articolo 1 che contiene la chiave di volta del nuovo sistema fallimentare. Perchè l'importanza maggiore di questo disegno di legge sta nel fatto di avere sottratto la nomina del curatore alle influenze locali, alle influenze personali e nell'aver deferito questo potere all'onorevole ministro della giustizia.

Per tali ragioni precisamente proponiamo di rendere più assoluta la portata delle disposizioni contenute nell'articolo stesso. Secondo questo articolo solamente nei grandi tribunali si farebbero i ruoli, mentre sarebbe ammesso che per taluni tribunali si potesse anche fare a meno dell'istituzione dei ruoli ove non vi sia un numero sufficiente di affari. Ora noi riteniamo che le stesse esigenze di una selezione rigorosa dei curatori vi siano tanto nelle grandi quanto nelle piccole città, tanto nei grandi quanto nei piccoli tribunali, perchè il pericolo dei favoritismi e delle pa-

stette esiste non solo nelle grandi città ma anche nelle piccole, quantunque il fenomeno sia meno osservato.

Per queste ragioni noi riteniamo che si debbano formare i ruoli per tutti i tribunali, salvo, qualora si tratti di tribunali che non abbiano grande numero di affari, formare un ruolo unico tra più tribunali vicini.

Per la stessa ragione poi, crediamo che i ruoli degli amministratori giudiziari debbano servire non solamente per i curatori di fallimento, ma anche per i commissari giudiziari dei concordati preventivi, perchè anche in questa materia avvengono quegli stessi inconvenienti che avvengono in materia di curatela fallimentare.

Ieri l'onorevole Caprino, il quale mi ha fatto degli elogi per la relazione, e lo ringrazio come ringrazio gli altri oratori che ne hanno parlato, mi ha attribuito una... innocenza in materia, che io vorrei meritare; ma pur troppo in questa materia ho dovuto anch'io farmi un'esperienza personale fuori dai libri.

Come presidente di una Commissione Reale degli avvocati, ho dovuto infatti giudicare più di un procedimento disciplinare a carico di avvocati per gravi mancanze disciplinari commesse proprio come commissari di concordato preventivo.

Credo che si darebbe luogo a una grave lacuna se il principio che è stato ammesso per i curatori fallimentari non si estendesse anche ai commissari giudiziari di concordato preventivo.

Quanto ai minimi di anzianità richiesti, la Commissione si era già resa interprete di quelle ragioni che sono state ieri fatte valere con tanto fervore dai camerati Garelli e Gnocchi, nel senso di evitare, possibilmente, un eccessivo invecchiamento nella categoria degli amministratori giudiziari. Perchè è vero quello che è stato detto, che cioè certe incrostazioni professionali (che non si possono guarire se non con i mezzi chirurgici che questa legge offre e che l'onorevole ministro saprà usare senza guardare in faccia nessuno) non si deplorano soltanto nei giovani, ma anche e soprattutto nei vecchi.

Però c'è un limite, e la Commissione ha riconosciuto la piena fondatezza di quello che ha detto l'onorevole ministro, che c'è un minimo di esperienza a cui non si può rinunciare, perchè in questa materia non c'è migliore scuola che l'esperienza.

Perciò, cercando di contemperare le opposte esigenze, la Commissione proporrebbe di abbassare di due anni, per tutte le categorie, il minimo di anzianità.

Per quello che riguarda i rapporti fra le diverse categorie, la Commissione ha creduto di fare opera di giustizia portando da due a quattro anni la differenza di anzianità fra i ragionieri ed i laureati. Dato che la durata degli studi universitari è precisamente di quattro anni, sarebbe ingiusto che la durata degli studi universitari non fosse tenuta presente a questo effetto, se si vogliono incoraggiare gli studi.

Riguardo poi ai rapporti tra avvocati e dottori in scienze commerciali (mi scusino gli onorevoli camerati che hanno questa laurea se non uso la parola commercialisti che loro piace, perchè questa parola è già... occupata nel vocabolario), la Commissione, quantunque fosse composta anche di avvocati, ha unanimemente voluto lasciare un anno di vantaggio ai dottori in scienze commerciali.

Gli onorevoli Garelli e Gnocchi hanno domandato qualche cosa di più: hanno domandato di avere, non dico l'esclusività, ma almeno la preferenza nella formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari.

Personalmente, dico personalmente perchè in questo non voglio impegnare la Commissione, non avrei nulla in contrario a secondare le aspirazioni dei dottori in scienze commerciali per l'avvenire, perchè è un'aspirazione fondata.

Si sono creati in Italia ormai undici istituti superiori di commercio, e bisogna dare uno sbocco professionale ai laureati di queste scuole.

Certamente (mi dispiace che non sia presente l'onorevole ministro dell'educazione nazionale) il problema dell'istruzione superiore commerciale deve essere profondamente riveduto. Gli Istituti superiori commerciali furono creati per formare lo Stato Maggiore del commercio e dell'industria ed in parte hanno assolto a questo scopo. Ci sono anche in questa assemblea camerati che li onorano.

Ma da quando questi Istituti si sono affollati, come oggi lo sono, da otto o nove mila studenti, si capisce che la laurea rilasciata tende a divenire un viatico, più spesso ingombrante che utile, per i più modesti impieghi. Quindi ci vuole uno sbocco; però vorrei che prima fosse riveduta e resa più severa l'organizzazione degli studi, in modo da dare alla laurea in scienze economiche e commerciali un contenuto più rispondente alle sue finalità. La laurea dovrebbe dare una più organica preparazione non solo economica, ma anche giuridica.

Ottomila studenti commerciali sono certamente troppi in Italia! Ma quando fosse riveduto il piano dell'istruzione superiore commerciale, non avrei nulla in contrario a riservare ai dottori in scienze commerciali la esclusività della funzione di amministratore giudiziario, perchè riconosco che gli studi prettamente legali non danno una preparazione completa per l'esercizio di tale funzione che è giudiziaria, ma anche amministrativa e che richiede un largo corredo di cognizioni economiche.

Per oggi mi pare che quanto il Ministro e la Commissione hanno riconosciuto ai dottori di scienze commerciali rappresenti già per essi una brillante conquista, che è meritata e deve essere veduta da tutti con simpatia, perchè in questa giovane categoria di professionisti si riflette una *élite* della nuova generazione fascista. (*Approvazioni*).

L'ultimo emendamento proposto all'articolo 1 dalla Commissione aveva solamente uno scopo esplicativo. Dalla relazione ministeriale riusciva dubbio se si volesse o no creare un vero statuto professionale per gli amministratori giudiziari. La Commissione ritiene che questo statuto sia necessario, considerata la specializzazione che si vuole dare a questa categoria di professionisti. Poichè l'onorevole Ministro ha assicurato che è sua intenzione di creare questo statuto professionale, la Commissione non insiste nell'ultima parte dell'emendamento. Insiste cioè solamente per l'emendamento al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 1 e non ha nulla in contrario ad aggiungere nella prima parte dell'articolo 1 un rinvio all'articolo 716 del Codice di commercio, di cui ha parlato Sua Eccellenza il ministro, per lasciare in casi eccezionali la possibilità di trovare il curatore anche fuori dai ruoli, quantunque si auguri che questi casi debbano essere veramente eccezionali, perchè altrimenti si perderebbe tutto il vantaggio della nuova sistemazione.

Colgo l'occasione da questo emendamento per rinnovare il pensiero della Commissione di fronte a questo disegno di legge che ha il merito di avere affrontato la riforma dell'istituto fallimentare nei punti di maggiore resistenza e di avere tagliato, in materia fallimentare, quei nodi gordiani che da trenta anni erano segnalati e per i quali si erano preparati almeno quattro progetti e fatti innumerevoli voti, che erano rimasti sempre voti.

L'onorevole ministro guardasigilli, con la presentazione di questo disegno di legge, si

è acquistato un'altra grande benemeranza verso la Camera e verso il Paese. (*Approvazioni*).

Spero che l'onorevole ministro non abbia nulla in contrario ad accettare le nostre proposte, che interpretano, del resto, il pensiero già contenuto nella relazione ministeriale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di Culto*. Onorevoli camerati, in che cosa differisce l'articolo primo nella redazione della Commissione dall'articolo primo quale è stato presentato da me nel disegno di legge odierno?

Nel disegno di legge presentato dal Governo, la formazione del ruolo degli amministratori giudiziari non era obbligatoria presso tutti i Tribunali; si poteva farne a meno nei piccoli Tribunali, in quelli in cui, per il piccolo numero degli affari, non fosse conveniente la formazione del ruolo che deve essere un ruolo di specializzati, quasi di professionisti.

In questi piccoli Tribunali si dava facoltà alle autorità giudiziarie di nominare all'ufficio di curatore gli iscritti in un ruolo viciniore, o altra persona scelta liberamente, e in tal modo si creava la possibilità, in qualche caso, di uscir fuori degli albi.

La Commissione, invece, ha ritenuto che dovesse chiudersi ogni spiraglio, e che per ogni Tribunale si dovesse fare un ruolo. Naturalmente essa non si è dissimulata la difficoltà di trovare un numero di professionisti sufficientemente qualificati in quei piccolissimi centri dove l'attività dei professionisti è assolutamente limitata; e allora essa ha proposto di formare i ruoli presso ogni Tribunale, ma di riunire più Tribunali in un solo ruolo, quando sia necessario. Nessuna difficoltà ad accettare questa proposta, la quale per altro ha anche i suoi inconvenienti. È infatti assolutamente necessario, se si accetta questa proposta, di aprire quella tale valvola di cui dianzi parlavo, perchè potrebbe darsi il caso che in centri minori si aprisse un fallimento importante (come per esempio è avvenuto poco tempo fa a Spoleto, dove è fallita una grossa azienda), e in questo caso possono presentarsi gravi difficoltà, giacchè l'obbligo di nominare un iscritto nel ruolo del Tribunale viciniore può offendere suscettibilità locali, rendere difficile l'andamento della amministrazione fallimentare, ecc. In questo, come anche in altri casi, io credo che bisognerebbe dare al magistrato la possibilità di andare fuori dai ruoli.

Perciò io accetto l'emendamento della Commissione; cioè accetto la sua formulazione dell'articolo primo, nel primo e nel secondo comma, a condizione però che dopo le parole «...sono scelti i curatori dei fallimenti» si aggiunga la frase: «ai termini dell'articolo 716 del Codice di commercio», ciò che consente di uscire dai ruoli quando se ne presenti la necessità, tanto nel caso in cui si debba ricorrere a persone di speciale competenza tecnica, quanto nel caso in cui gli albi locali non offrono larghezza di scelta sufficiente. (*Approvazioni*).

Un altro punto in cui il progetto della Commissione differisce dal progetto ministeriale è quello della durata dell'anzianità. Anche su questo punto aderisco a venire incontro alla Commissione, e a ridurre l'anzianità richiesta nei termini che essa propone, e che mi sembrano equi.

Ma la Commissione porta un'altra modificazione al progetto ministeriale, che invece non posso accettare, ed è quella che riguarda il momento della decorrenza dell'anzianità. Per la Commissione è necessario stabilire che l'anzianità decorra dalla iscrizione nell'albo. Io avevo adoperato la formula «effettivo esercizio professionale» e questo per ragioni che si sono imposte alla stessa Commissione, la quale ha dovuto poi fare un articolo transitorio, perchè la sola professione in cui l'esercizio professionale coincide con la iscrizione nell'albo è quella degli avvocati e dei procuratori. L'albo dei dottori commercialisti è infatti stato creato da poco, e quindi è chiaro che non possiamo chiedere un'anzianità qualsiasi di iscrizione nell'albo senza eliminare per lungo tempo dai concorsi tutti i dottori commercialisti, il che naturalmente è ben lontano dal nostro pensiero. Ma poi ci sono i ragionieri. Per questi professionisti gli albi esistono da moltissimo tempo. Ma con quale effetto?

Mentre gli albi degli avvocati e dei procuratori esistono da lunghissimi anni e la iscrizione in essi è necessaria per l'esercizio professionale, per i ragionieri gli albi non avevano che una portata molto limitata. Infatti l'iscrizione negli albi non era neppure necessaria per l'esercizio della professione, ma era necessaria soltanto per l'assegnazione degli incarichi giudiziari, e ciò anche in modo relativo perchè il magistrato poteva anche andar fuori dell'albo per il conferimento di tali incarichi. Perciò non sembra giusto di escludere dai concorsi quei ragionieri i quali, non avendone necessità, non si erano iscritti negli albi.

L'effettivo esercizio è un criterio il quale può essere meno preciso della iscrizione

nell'albo, ma è più giusto e dà la possibilità di esaminare i singoli casi e di risolverli con equità.

Poichè in ultimo si era venuti nella decisione di fare una disposizione transitoria tanto per i ragionieri quanto per i dottori commercialisti, mi sembra che tanto valga di non fare alcuna disposizione transitoria e di fare una disposizione di carattere normale più larga ed elastica.

La Commissione aggiunge nei suoi emendamenti la proposta di computare la funzione di magistrato dell'ordine giudiziario e amministrativo precedentemente esercitata soltanto per gli avvocati. Ora questo non mi sembra giusto, perchè fra i magistrati dell'ordine amministrativo sono compresi anche i consiglieri della Corte dei conti, e i consiglieri di Stato. Ora può darsi benissimo, che, sia gli avvocati, sia i dottori commercialisti, sia anche qualche ragioniere — ci sono anche ragionieri specie fra i consiglieri della Corte dei Conti — abbiano quell'esercizio della funzione giudiziaria — altissima funzione giudiziaria — che deve ritenersi almeno equivalente all'esercizio professionale.

Ecco perchè anche su questo punto io non posso accettare l'emendamento della Commissione e desidero che sia mantenuto il testo primitivo con una aggiunta per escludere ogni dubbio. La formula del progetto ministeriale pare che abbia dato adito al dubbio che si potesse concorrere in base al puro esercizio della funzione giudiziaria, senza il titolo di avvocato o di dottore commercialista o di ragioniere. Veramente questo è un caso fuori della realtà. Ad ogni modo per togliere ogni dubbio, propongo che nel quarto comma sia detto: «l'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale *nel computo dell'anzianità* come esercizio professionale».

L'ultima parte dell'articolo 1 che riguarda la delega al Governo di fare le altre norme riguardanti l'esercizio di questa speciale professione dell'amministratore giudiziario mi sembra pure meglio formulata nel testo ministeriale che in quello della Commissione. Il testo governativo è più completo, e non ha il carattere enumerativo del testo della Commissione che potrebbe poi dar luogo a difficoltà nell'applicazione.

In complesso, se l'onorevole Presidente mi permette, io proporrei che il testo dell'articolo 1 fosse così formulato:

« Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono

scelti i curatori di fallimenti, ai termini dell'articolo 716 del Codice di commercio.

« Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

« Egualmente con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, è determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.»

Fin qui il testo della Commissione. Poi si continua col testo ministeriale:

« La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta per decreto dal ministro della giustizia in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri che siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati devono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni, e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianità come esercizio professionale ».

Si tralascia il comma riguardante la cauzione, che è stato soppresso, e si continua col testo ministeriale:

« Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia ».

Nelle disposizioni transitorie vedremo la possibilità di abbreviare questi termini per i combattenti e i fascisti anziani.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha nulla da aggiungere?

ASQUINI, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 1, il quale nel testo concordato, risulta così concepito:

« Presso ogni tribunale è istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dello articolo 716 del Codice di commercio. Può tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, che più tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

« Egualmente con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, è deter-

minato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

« La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa è fatta con decreto del ministro della giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralità e dimostrino particolare idoneità all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni, e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo della anzianità come esercizio professionale.

« Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso ministro della giustizia ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2, per il quale la Commissione non ha proposta alcuna modificazione.

« Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, di cui do lettura nel testo ministeriale.

« La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale può sempre revocarla, ai termini dell'articolo 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento è preso con sentenza, sentiti in Camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e la parte richiedente, ove la revoca avvenga su domanda dei creditori.

« Non può essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

« Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina ».

A quest'articolo la Commissione ha proposto per il primo ed ultimo comma il seguente testo:

« La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale può sempre revocarla, ai termini dell'articolo 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento è preso con sentenza, sentiti in Camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

« Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo ».

Il secondo comma rimarrebbe identico.

MADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli sul 2º comma dell'articolo 3, là dove è determinato il periodo di anni due per rendere incompatibile l'esercizio della curatela a coloro che abbiano prestato la loro attività professionale al fallito durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Ora, per disposizioni del Codice di commercio, l'autorità giudiziaria può retrodatare la dichiarazione di fallimento a tre anni, per cui può darsi il caso di un fallimento che sia così retrodatato e possa rendere compatibile la nomina di un avvocato del fallito che abbia prestato la sua opera...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. C'è un equivoco. L'articolo 9 del disegno di legge dice che il termine a cui si può far risalire la cessazione dei pagamenti secondo la disposizione dell'articolo 704 del Codice di commercio è ridotto a due anni. Quindi vi è perfetta rispondenza fra i due termini.

PRESIDENTE. *Lege totum. (Si ride).*

Sui due emendamenti proposti dalla Commissione, ha chiesto di parlare l'onorevole Asquini relatore. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. Col primo emendamento la Commissione ha inteso correggere un semplice refuso, perchè nel testo ministeriale si dice: « Ove la revoca avvenga su domanda dei creditori ».

Poichè, invece, la revoca può avvenire anche su domanda di uno solo dei creditori, occorre dire: « Ove la revoca avvenga su domanda di

creditori ». Inoltre si è voluto con la nostra formulazione migliorare un po' il testo.

Il secondo emendamento potrebbe parere anche superfluo, ma spesse volte si hanno interpreti non intelligenti, e allora è preferibile specificare che decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi non accetti la nomina « senza giustificato motivo ».

Le ragioni di questo emendamento sono ovvie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto questi due emendamenti di pura forma.

PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito che l'articolo 3 sarà così definitivamente formulato:

« La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale può sempre revocarla, ai termini dell'articolo 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento è preso con sentenza, sentiti in Camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

« Non può essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

« Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo ».

Lo pongo a partito

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, il quale nel testo proposto dal Governo è così formulato:

« Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni di lui e non può stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi, a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'articolo 12.

« Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giu-

dice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.

« Alla succinta relazione richiesta dall'articolo 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare, anche ai fini della istruttoria penale.

« Il deposito delle somme di cui all'articolo 753 del Codice di commercio è eseguito presso l'Ufficio postale ovvero presso un Istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da costui stabilite. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore ».

Al primo e all'ultimo comma di quest'articolo la Commissione ha proposto le seguenti modificazioni:

« Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non può stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi, per i quali diede l'autorizzazione. Può partecipare tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'articolo 12.

« Il deposito delle somme di cui all'articolo 753 del Codice di commercio è eseguito presso l'Ufficio postale ovvero presso un Istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da lui stabilite.

« In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto. Nè ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Gli emendamenti proposti all'articolo 4 dalla Commissione sono di pura forma. Con uno si corregge un errore di stampa e si sopprimono le parole « di lui », con l'altro emendamento si sostituisce la parola « costui » che non piace alla Commissione con la parola « lui ».

Nessuna difficoltà di accontentare la Commissione.

Inoltre la Commissione propone che si vada a capo nell'ultimo comma dell'articolo e precisamente dalle parole « in caso di man-

cata esecuzione, ecc., ecc. ». Nessuna difficoltà di aderire anche a questa richiesta.

Ma io intendo ora proporre un emendamento che mi è stato suggerito da un camerata, che non è presente, l'onorevole Messina, emendamento che mi sembra molto opportuno.

Dopo il primo comma si dovrebbe aggiungere un altro comma così formulato: « il curatore non può in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualità assumere anche la veste di avvocato o procuratore ».

Uno dei malvezzi delle curatele fallimentari attuali è quello di aggiungere le parcelle di avvocato e di procuratore ai compensi del curatore, il che è assolutamente poco conveniente, come trovo poco conveniente fare da « parte » e da « avvocato » nello stesso tempo!

PRESIDENTE. Sentiamo il relatore.

ASQUINI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 4 concordato fra Commissione e Governo, risulta così concepito:

« Il giudice delegato ha la direzione dell'amministrazione del fallimento. Il curatore deve seguire le sue istruzioni e non può stare in giudizio come attore o come convenuto senza la sua autorizzazione scritta. Il giudice delegato non interviene a comporre il collegio nei giudizi, a cui si riferisce l'autorizzazione, ma partecipa tuttavia al collegio nei giudizi di cui all'articolo 12.

« Il curatore non può in alcun caso, nei giudizi in cui interviene in tale qualità, assumere anche la veste di avvocato o di procuratore.

« Il curatore deve tenere un libro-giornale, in cui annota giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Il libro deve essere vidimato senza spesa dal giudice delegato prima di esser posto in uso e alla fine di ogni mese.

« Alla succinta relazione richiesta dall'articolo 756 del Codice di commercio, il curatore deve far seguire, nei venti giorni successivi, una seconda relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sul tempo a cui risale il dissesto, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare, anche ai fini della istruttoria penale.

« Il deposito delle somme di cui all'articolo 753 del Codice di commercio è eseguito presso l'Ufficio postale ovvero presso un Istituto di credito indicato dal giudice delegato, con le modalità da lui stabilite.

« In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale deve disporre la revoca del curatore ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« Il compenso e le spese dovute al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della importanza del fallimento e della sollecitudine, con la quale furono condotte le relative operazioni, secondo criteri uniformi, che saranno stabiliti con decreto del ministro della giustizia.

« Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i reati, di cui si sia reso colpevole il curatore nella sua qualità di pubblico ufficiale.

« Dal compenso attribuito al curatore, quando superi le lire duemila, si detrae un quinto allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non potettero conseguire adeguate retribuzioni, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia ».

Al secondo e al terzo comma di questo articolo la Commissione propone le seguenti modificazioni:

« Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

« Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che ecceda le lire duemila, si detrae un'aliquota non superiore ad un quinto allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

« Con Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, saranno determinate le aliquote e le norme di attuazione ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Su questo articolo le modificazioni proposte sono ugualmente di pura forma.

La Commissione propone di sopprimere le parole: « Per i reati di cui si sia reso colpevole il curatore nella sua qualità di pubblico ufficiale » reputando sufficiente dire « indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale ».

La ragione della formula usata nel progetto ministeriale è questa: si voleva accentuare che era salva l'azione penale per i reati di concussione e di corruzione che il curatore avrebbe commesso qualora avesse riscosso somme al di là di quelle dovute.

Ma se non piace una allusione specifica, facciamone pure una generica: l'allusione ai reati qualunque essi siano e di cui il curatore si possa essere reso colpevole.

Pertanto aggiungerei, dopo le parole: « indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale » la formula consuetudinaria « se è il caso » e ciò per mostrare che non è nulla modificato nelle norme generali della legge penale.

ASQUINI, *relatore*. È sottinteso.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma è meglio dirlo.

PRESIDENTE. Anziché la formula « se è il caso », sarebbe meglio dire: « se vi è luogo ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Va bene, si dirà « se vi è luogo » invece che « se è il caso ».

Poi la Commissione propone anche di modificare la formula dell'ultimo comma con cui si stabilisce la costituzione di un fondo comune che viene formato col prelevare un quinto dei compensi dovuti ai curatori. La Commissione propone che si dica: « Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che eccede le lire duemila », invece di « quando superi le lire duemila »; ed è giusto, per non dar luogo a disparità di trattamento nei casi in cui il compenso liquidato si avvicina al minimo esentato, senza toccarlo. Quindi accetto la proposta, e conseguentemente l'emendamento così come è formulato.

La Commissione propone anche di modificare l'ultima parte. Invece della formula: « secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia » essa propone l'altra: « Con Regio decreto,

su proposta del ministro della giustizia, saranno determinate le aliquote e le norme di attuazione ».

La formula è a mio avviso non del tutto felice e preferirei dire: sarà formato un fondo destinato a questo scopo, secondo le norme da stabilirsi per decreto Reale.

A questo proposito io mi azzardo a fare una proposta alla Camera, la quale ammetto che possa essere discussa, ma che certamente potrà — accolta — dar luogo a molti vantaggi. Vale a dire: questo fondo unico che si forma e che dovrà essere destinato prima di tutto a integrare i compensi dei curatori, potrebbe essere anche destinato ad attribuire qualche premio di rendimento ai magistrati e ai cancellieri che si occupano dei fallimenti. *(Bene!)*.

Questo è uno scopo, credo, che potrà servire molto ad accelerare le procedure dei fallimenti e a stimolare l'attività dei magistrati. In modo che la formula, allora, sarebbe, se la Camera consente, questa: « e per attribuire premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ». *(Approvazioni)*.

BACCI. E chi li distribuisce i premi di rendimento?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Ministro, naturalmente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta la proposta dell'onorevole ministro?

ASQUINI, *relatore*. Accetto.

Una voce. Soltanto che il privilegio è dei magistrati che si occupano dei fallimenti, mentre altri magistrati si occupano di questioni non meno importanti.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Evidentemente non si daranno premi di rendimento a tutti i magistrati, ma solo a quelli che si sobbarcano, per il servizio dei fallimenti, ad un sopra-lavoro.

BACCI. Per lo meno che ne abbia beneficio qualcuno di questa norma!

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, do lettura dell'articolo 5 nel testo formulato dall'onorevole ministro della giustizia.

« Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della importanza del fallimento e della sollecitudine, con la quale furono condotte le relative operazioni, secondo criteri uniformi, che saranno stabiliti con decreto del ministro della giustizia.

« Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

« Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che ecceda le lire duemila, si detrae un'aliquota non superiore ad un quinto, allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni, e premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nel testo proposto dal Governo:

« La delegazione di sorveglianza è nominata dal giudice delegato, il quale, qualora non abbia provveduto alla nomina anteriormente, deve farlo nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti.

« I componenti della delegazione, in numero di tre o di cinque, sono scelti fra le persone dei creditori, esclusi i loro rappresentanti o mandatari. Il giudice designa il presidente della delegazione e può sempre surrogarne i membri ».

Per quest'articolo la Commissione propone le seguenti modificazioni:

« La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'articolo 723 del Codice di commercio spetta al giudice delegato. Questi può formarla a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti.

« Dopo tale adunanza il giudice delegato deve in ogni caso procedere alla nomina della delegazione scegliendone i componenti su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

« Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogarne i membri scegliendo i nuovi delegati in quanto possibile nella lista votata dai creditori ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Le controproposte della Commissione variano alquanto dalle proposte ministeriali, e variano soprattutto in quanto danno ai creditori la facoltà di designare essi i membri della delegazione di sorveglianza in numero doppio di quello stabilito dalla legge, salvo al magistrato di scegliere nella lista dei proposti.

In verità, le delegazioni di sorveglianza funzionano poco o niente e certe volte è praticamente difficile costituirle. Non ho però difficoltà a venire incontro al desiderio della Commissione. Pertanto il testo dell'articolo sarebbe quello della Commissione, però con alcune modifiche che sono costretto a proporre.

In primo luogo bisogna rendere chiaro il concetto della Commissione, specificare cioè che la nomina della delegazione dei creditori fatta dal giudice delegato prima della adunanza di chiusura del processo verbale di verifica, è provvisoria. Quindi mentre la Commissione dice: « La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'articolo 723 del Codice di Commercio spetta al giudice delegato. Questi può formarla a sua scelta », ecc., bisognerà dire: « questi può formarla, provvisoriamente, a sua scelta », ecc.

Successivamente il testo della Commissione dice: « Dopo tale adunanza il giudice delegato deve in ogni caso procedere alla nomina della delegazione scegliendone i componenti su di una lista di numero doppio », ecc. Qui sarà opportuno parlare, anzitutto, di nomina definitiva, quindi il testo sarebbe: « Dopo tale adunanza il giudice delegato deve in ogni caso procedere alla nomina definitiva della delegazione ». Ossia il giudice potrà anche confermare la nomina dei componenti la delegazione dei creditori. Per evitare poi gli inconvenienti che in qualche caso si potrebbero verificare, cioè che non si trovi un numero doppio di creditori, che non ci siano affatto creditori disposti ad accettare la nomina, che i creditori non facciano designazione, ecc. bisogna aggiungere: scegliendone i componenti, *quando sia possibile*, su di una lista di numero doppio » ecc.

Questo per fare in modo che, in qualche caso particolare, il magistrato possa liberamente provvedere anche alla nomina definitiva (*Approvazioni*).

C'è poi una disposizione nell'articolo 6 del testo ministeriale che la Commissione non riproduce, ed è la disposizione per cui si escludono dalla delegazione quei professionisti

estranei del tutto all'azienda del creditore che lo rappresentano unicamente come membri delle Commissioni di vigilanza.

Qual'è il concetto della legge nello scegliere le delegazioni dei creditori? Quello di avere tra gli interessati stessi persone che possono dare consigli al giudice delegato e vigilare sull'amministrazione. Ora qualche volta accade che a questa funzione siano designati professionisti che nulla sanno delle relazioni tra l'azienda che rappresentano e l'azienda del fallito, non conoscono gli affari, sono spesso dei puri legali che non danno affidamento di poter portare quel contributo di esperienza e di conoscenza degli affari del fallito che si vuole dalla delegazione di sorveglianza. Perciò il progetto primitivo li escludeva dicendo:

« I componenti della Delegazione, in numero di tre o di cinque sono scelti tra le persone dei creditori, esclusi i loro rappresentanti o mandatari ».

Convengo che questa formula non è del tutto felice, perchè può sembrare che essa escluda anche i rappresentanti generali, quali sono i direttori delle società o gli institori che non è il caso certamente di escludere. Si debbono escludere i mandatari speciali che sono nominati unicamente per fare i membri della delegazione di sorveglianza. Questa è una professione che non possiamo ammettere.

Quindi vorrei che venisse mantenuta la disposizione del testo ministeriale sotto forma di comma che potrebbe essere posto tra il secondo ed il terzo comma del testo della Commissione e sarebbe così concepito. « Non possono essere scelti a componenti della delegazione di sorveglianza i mandatari speciali ».

In questa maniera diventa evidente che i mandatari generali possono far parte della delegazione, perchè hanno partecipato alla vita della azienda creditrice e possono dare il loro contributo di consiglio e di esperienza.

BACCI. Ma invece del mandato speciale si può dare il mandato generale e così si elude la disposizione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È pericoloso dare il mandato generale....

GNOCCHI. Escludendo i mandatari speciali, si toglie la possibilità di far parte della delegazione ai creditori che non risiedono nella sede del fallito.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. E perchè? Andranno essi di quando in quando ad assistere alle riunioni.

GNOCCHI. Ma risiedendo a centinaia di chilometri di distanza, ciò non sarà possibile, e ditte creditrici di somme ingenti non potranno essere rappresentate nel fallimento. La pratica insegna che, generalmente, sono i professionisti quelli che si occupano più direttamente della delegazione di sorveglianza. I creditori si occupano più dei propri interessi. Della procedura non s'interessano perchè spesso la ignorano. Quindi farei voti perchè fosse accettato il testo della Commissione così come è proposto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione non è grave. Certo è però che questi professionisti che invece di fare gli avvocati o i ragionieri si presentano in veste di creditori, possono dar luogo a seri inconvenienti.

Altra cosa è il creditore, che veramente ha interesse a sorvegliare l'azienda, ed altra è il professionista.

I creditori lontani potranno certamente affidare la tutela dei loro interessi a professionisti, ma che interverranno come professionisti, non come direttamente interessati nell'andamento del fallimento. Ma ammettere a seguire l'andamento del fallimento come membri della delegazione, cioè come direttamente interessati, persone che non sono che dei professionisti, non mi sembra conveniente.

BACCI. A questo riparerà il giudice con la scelta.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, non interrompano! Domandino la parola per intervenire nelle discussioni. (*Approvazioni*).

L'onorevole relatore accetta le proposte dell'onorevole ministro?

ASQUINI, *relatore*. La Commissione insiste nella formula da essa proposta....

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Rinunzio alla mia proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione....

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sì, ma con gli emendamenti da me proposti, cioè inserendo le parole « provvisoriamente » « definitiva » e la frase « quando è possibile », nei punti da me prima indicati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo su questi emendamenti?

ASQUINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dall'onorevole ministro della giustizia:

« La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'articolo 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi può formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti.

« Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

« Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogarne i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori ».

Metto a partito questo articolo così emendato.

(*È approvato*).

Procediamo alla discussione dell'articolo 7, di cui do lettura:

« All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella località di sua residenza.

« Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel più breve termine possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura ovvero di un notaio.

« Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, può assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente ».

A questo articolo l'onorevole Mazza de' Piccioli ha proposto il seguente emendamento: « *Al secondo comma sopprimere le parole:* con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura ovvero di un notaio ».

L'onorevole Mazza de' Piccioli ha facoltà di svolgerlo.

MAZZA DE' PICCIOLI. Tre sono le ragioni che mi hanno suggerito questo emendamento. La prima è che non vedrei la necessità, dopo l'articolo 2 della legge, di nominare un secondo pubblico ufficiale che abbia la stessa funzione. Una volta che si è dichiarato che il curatore ha funzioni di pubblico

ufficiale, la sua opera non dovrebbe essere controllata nè dal cancelliere, nè dal notaio.

La seconda è una ragione di economia. Questo inventario con l'intervento di tante persone grava sull'attivo del fallimento e quindi frustra lo scopo della legge che è quello di fare pervenire il maggior utile ai creditori.

La terza ragione è suggerita dall'ultimo comma dell'articolo 7, secondo il quale il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario.

Ora vi possono essere fallimenti di grande importanza in cui il giudice delegato ritenga necessario anche l'intervento del notaio e del cancelliere; ma per i modesti fallimenti può bastare l'opera del curatore e può essere rimesso al criterio del giudice l'intervento, o no, di un pubblico ufficiale.

Queste sono le ragioni per le quali, senza tenerci eccessivamente, propongo che siano eliminate le parole di cui al mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta questo emendamento?

ASQUINI, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Mazza De' Piccioli e da altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora agli emendamenti proposti dalla Commissione che concernono il primo e l'ultimo comma di questo articolo:

Il primo comma, secondo la Commissione, dovrebbe essere così formulato:

« All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

E l'ultimo comma:

« Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario e, se questa abbia luogo nella circoscrizione del tribunale, può assistervi o anche procedervi direttamente ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si tratta di piccoli emendamenti. L'articolo 7 del progetto ministeriale

parlava di località di residenza, dicendo: « Alla apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella località di sua residenza ».

La Commissione chiede invece che si dica: « All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale ».

Non ho nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento. All'ultimo comma la Commissione stabilisce che il giudice delegato possa anche assistere alla compilazione dello inventario, purchè questa abbia luogo nella circoscrizione del tribunale. Se invece abbia luogo fuori di tale circoscrizione il giudice delegato non può assistervi.

Veramente non capisco questa limitazione. Se il giudice delegato ritiene necessario di spostarsi fuori della circoscrizione, vuol dire che il caso è grave e mi pare poco congruo di togliergli, proprio in quel caso, la facoltà di intervenire. Quindi proporrei che si mantenesse intatto su questo punto il testo primitivo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro?

ASQUINI, *relatore*. La accetta.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per proporre che al 2° comma, seconda riga sia sostituita alla parola « termine » la parola « tempo ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

ASQUINI, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora do lettura dell'articolo 7 nella sua formulazione definitiva:

« All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

« Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata.

« Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, può assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 8.

« In nessun caso il giudice delegato può autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno irreparabile ai creditori, tale autorizzazione può essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in Camera di Consiglio e non soggetto a reclamo.

« Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato per il resto il disposto dell'articolo 794 del Codice di commercio.

« Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso ».

Ai primi due commi di quest'articolo la Commissione propone le seguenti modificazioni:

« In nessun caso il giudice delegato può autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave ai creditori, tale autorizzazione può essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in Camera di Consiglio e non soggetto a reclamo.

« Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'articolo 794 del Codice di commercio ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche qui gli emendamenti della Commissione sono più di forma che di sostanza. Essi sono due: il primo consiste nel sostituire alle parole « danno irreparabile » le parole « danno grave », con un'osservazione che è giusta, vale a dire, che il danno potrebbe qualche volta essere irreparabile, ma lieve, e allora non merita il conto di continuare l'esercizio provvisorio, che come tutti sanno, dà non di rado, luogo a danni più gravi.

Ma io vorrei che concorressero tutte e due le condizioni; vale a dire che la continuazione dell'esercizio si concedesse soltanto

quando dalla interruzione potrebbe derivarne danno grave e irreparabile.

Nel secondo comma la Commissione osserva che vorrebbe sopprimere le parole « pel resto », proposta che io accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta l'articolo così emendato, cioè con l'aggiunta della parola « irreparabile » alla parola « grave » nel primo comma, e colla soppressione della parola « pel resto » nel secondo comma ?

ASQUINI, *relatore*. Per la questione delle parole « pel resto », non vale la pena di parlarne; su quella delle parole « grave e irreparabile », mi pare che si tratti di una questione di lana caprina...

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho detto che bisogna esigere ambedue le condizioni.

ASQUINI, *relatore*. ...perchè la parola « irreparabile » in questo caso o non dice nulla od è equivoca. In che cosa può consistere questa irreparabilità? Nella perdita dell'avviamento commerciale.

Ora mi pare che la perdita dell'avviamento commerciale, allorchè un'azienda si chiude, ci sia sempre: chiedendo quindi l'elemento della irreparabilità, mi pare si chieda una cosa già sottintesa. Col termine « grave » senz'altro, mi pare invece che si traduca interamente il nostro pensiero. Ho ricevuto per esempio un opuscolo uscito pochi giorni fa che ha questo titolo: « La concezione fascista del fallimento » (*Si ride*) in cui si sostiene che « per i legami tra l'azienda e il plesso economico nazionale » si dovrebbe continuare sempre l'azienda del fallito, e che in questo anzi dovrebbe consistere l'azione specifica del curatore.

Ragione per cui in questa materia è meglio essere semplici e precisi, per evitare la creazione di equivoci con troppi aggettivi.

Comunque, dato che è una questione di parole, non sono contrario ad aggiungere la parola proposta dal ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Insisto perchè ci siano tutte e due le parole. Il Codice attuale pure richiede, per l'esercizio provvisorio, che si tratti di evitare un danno ai creditori, ma l'esercizio provvisorio è ora sempre concesso spesso con danno grave pei creditori, perchè, come tutti sanno, i debiti che si fanno durante l'esercizio provvisorio sono debiti della massa e sono pagati con preferenza sui crediti anteriori

alla dichiarazione di fallimento. Quindi per non aggravare la posizione dei creditori, bisogna restringere ai casi assolutamente indispensabili questo esercizio provvisorio. Tutti gli aggettivi che possiamo adoperare non risolvono certo il problema, ma indicheranno al magistrato che deve andare molto cauto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 il quale, con le modificazioni proposte dal Governo, resta così formulato:

« In nessun caso il giudice delegato può autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e irreparabile ai creditori, tale autorizzazione può essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in Camera di Consiglio e non soggetto a reclamo.

« Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'articolo 794 del Codice di commercio.

« Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso ».

(È approvato).

ART. 9.

« Il termine, a cui si può far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'articolo 704 del Codice di commercio, è ridotto a due anni.

« La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'articolo 709 del Codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia è costituita contestualmente al credito ».

A questo articolo la Commissione non ha proposto alcun emendamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In questo articolo, giacché ci siamo a risolvere questioni di giurisprudenza, non sarebbe forse male di aggiungere « la presunzione di frode ha invece sempre luogo quando la garanzia non è costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale ». Così risolviamo legislativamente la questione delle ipoteche

giudiziali che la giurisprudenza ha sostanzialmente risolto, ma che dà luogo sempre a contestazioni. Le ipoteche giudiziali sono sempre non contestuali al credito, e quindi sono sempre colpite dalla presunzione di frode.

ASQUINI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 9, il quale nel nuovo testo emendato risulta così formulato:

« Il termine, a cui si può far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'articolo 704 del Codice di commercio, è ridotto a due anni.

« La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'articolo 709 del Codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia è costituita contestualmente al credito.

« Ha invece sempre luogo quando la garanzia non è costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale ».

(È approvato).

ART. 10.

« All'articolo 909 del Codice di commercio è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre cinque giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza ».

La Commissione propone di emendare il secondo comma nel modo seguente:

« Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La Commissione propone di portare i cinque giorni a otto, e io consento.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 10 nel testo della Commissione accettato dal Governo:

« All'articolo 909 del Codice di commercio è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza se-

guente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

« Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verifica dei crediti, dopo esaminate le contestazioni, il giudice delegato ammette o esclude dal passivo i crediti contestati. Il giudice può, anche in mancanza di contestazioni, non ammettere al passivo i crediti che non ravvisi giustificati.

« Di tutto si fa menzione nello stesso processo verbale. È però in facoltà del giudice di rinviare la decisione a non più di quindici giorni dalla chiusura del processo verbale, nel qual caso, entro il detto termine, egli deve annotare in calce al processo verbale, con sottoscrizione propria e del cancelliere, l'ammissione o l'esclusione del credito.

« Se vi siano crediti, dei quali il giudice abbia negata l'ammissione al passivo ovvero se il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione, egli deve, prima di chiudere il verbale, fissare l'udienza del tribunale per la discussione sulle richieste, di cui all'articolo seguente.

« L'udienza deve essere fissata entro un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla chiusura del processo verbale. Questi termini sono però prolungati di quindici giorni nel caso che il giudice si sia riservato di provvedere sull'ammissione dopo la chiusura del processo verbale ».

A questo articolo la Commissione non propone alcun emendamento.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 12.

« Il curatore invia a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

« Essi hanno facoltà di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito. L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

« Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

« Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza.

« L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro giorni quindici dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici e minore di cinque giorni, a pena di nullità.

« La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza.

« Non sono ammessi altri rinvii nè comparizioni tardive ».

La Commissione propone di emendare il primo, quarto ed ultimo comma nel modo seguente:

Il primo:

« Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice ».

Il quarto:

« Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o più crediti la sentenza sia interlocutoria.

« Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato ».

E l'ultimo:

« Non sono ammesse comparizioni tardive ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. I mutamenti che la Commissione porta all'art. 12 sono piccolissimi. Al primo capoverso la Commissione propone di aggiungere la parola « immediatamente » dopo la parola « invia », per indicare che il curatore deve dare la notizia senza alcun ritardo.

Poi la Commissione porta qualche variante di forma. Dove il testo ministeriale dice: « Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza » la Commissione propone di aggiungere: « quando anche rispetto a uno o più crediti la sentenza sia interlocutoria ».

Va bene per indicare che anche in questo caso non si deve ritardare la decisione delle questioni mature.

Poi la Commissione aggiunge ancora: « Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato ». Accetto questa aggiunta.

Infine all'ultimo capoverso, dove il testo ministeriale dice « non sono ammessi altri

rinvii nè comparizioni tardive» la Commissione propone di sopprimere le parole « non sono ammessi altri rinvii ».

Invece io ritengo desiderabile che queste parole rimangano. Questa dei rinvii è una delle piaghe di tutta la nostra procedura, e particolarmente della procedura fallimentare. Sicchè il dire che non si ammettono altri rinvii costituisce per lo meno un ammonimento. La Commissione mi oppone che questa è una disposizione senza sanzione, perchè se i rinvii sono concessi non per questo il procedimento è nullo, ed i fatti dimostrano che disposizioni di questo genere inserite nelle leggi (per esempio, in materia di controversie del lavoro) molte volte non trovano applicazione.

Sono stato colpito anch'io da questa osservazione, perchè io stesso avevo osservato che non sempre si applica la legge e i rinvii si concedono ugualmente. Ma, tutto considerato, non mi sembra opportuno rinunciare a questa prescrizione.

Naturalmente la prescrizione non è assoluta, perchè non porta alla nullità dei giudizi che avvengono dopo i rinvii. Però il fatto che la legge dichiara che i rinvii non sono ammessi, rappresenta un monito molto severo, e per il caso in cui avvenissero rinvii senza motivo, ci sarà sempre la possibilità, per le gerarchie superiori della magistratura, di richiamare quelle inferiori, alla osservanza della legge.

Mi pare quindi che sia preferibile il testo proposto dal Governo, perchè esso suona come monito solenne ai giudici e alle parti di sbrigare sollecitamente le procedure fallimentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

ASQUINI, relatore. Credo che esporre la legge al fatto di non essere osservata, sia un male maggiore di quello che può derivare dalla concessione di qualche rinvio.

Ci sono poi dei casi in cui i rinvii sono assolutamente necessari. Può accadere, in qualche grosso dissesto, che vi siano numerosissime contestazioni, il che può avvenire anche col nuovo sistema, per quanto si sia fatta una radicale deflazione in tema di contestazioni di credito.

Ora se i creditori non ammessi presentano al curatore i loro titoli di credito due giorni prima dell'udienza, come potrà il curatore in due giorni, impadronirsi dei documenti presentati?

E quando un divieto non può essere osservato, come l'esperienza ha dimostrato, a

proposito di un'altra legge, quella sulla magistratura del lavoro, così come ha ricordato l'onorevole ministro guardasigilli, mi pare che non sia opportuno insistere nel divieto stesso.

D'altro canto, tenendo conto delle osservazioni giustamente fatte dall'onorevole ministro guardasigilli, si potrebbe formulare il comma così: « Non sono ammessi altri rinvii, tranne che per gravi motivi ». Esponendo la legge a non essere osservata e mettendo in imbarazzo giudici e curatori, non si contribuisce al ristabilimento dell'ordine giudiziario, perchè si diffonde l'idea che le leggi si riducono a semplici raccomandazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Non bisogna esagerare sul fatto che le disposizioni sopra le controversie collettive ed individuali del lavoro non siano osservate. C'è stato qualche caso in cui possono essere stati concessi rinvii non consentiti dalla legge; ma è certo che se noi facciamo una statistica, raffrontando la celerità dei giudizi sulle controversie sul lavoro, con quella degli altri giudizi, vedremo che, in materia di lavoro, le controversie vengono definite molto più sollecitamente che non le altre, appunto perchè la legge è più severa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste nel suo emendamento?

ASQUINI, relatore. A nome anche del presidente della Commissione, qui presente, insisto nell'emendamento formulato.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 12 nel testo concordato tra Governo e Commissione, escluso l'ultimo capoverso:

« Il curatore invia immediatamente a coloro, i crediti dei quali non furono ammessi al passivo, avviso raccomandato, con l'indicazione dell'udienza fissata dal giudice.

« Essi hanno facoltà di chiedere che il tribunale decida sulla domanda di ammissione al passivo del proprio credito. L'istanza deve essere notificata al curatore almeno cinque giorni prima della detta udienza e depositata in cancelleria, con i documenti che il richiedente intende esibire, almeno due giorni prima dell'udienza.

« Se a tale udienza il richiedente non compare, la istanza si reputa abbandonata.

« Il tribunale pronunzia su tutte le istanze con unica sentenza, quando anche rispetto a uno o più crediti la sentenza sia interlocutoria.

« Nel caso di decisione interlocutoria il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

« L'appello contro tale sentenza deve proporsi entro giorni quindici dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale, con citazione a comparire davanti alla Corte di appello in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

« La Corte di appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi appelli e pronunzia su tutti i gravami con una sola sentenza ».

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 12.

(È approvata).

Adesso resta l'ultimo capoverso dell'articolo 12 nel testo presentato dal Governo: « Non sono ammessi altri rinvii nè comparizioni tardive ».

Su questo la Commissione ha proposto un emendamento, di cui si è già dato lettura, e ha dichiarato di insistervi; occorre quindi procedere a votazione.

ASQUINI, *relatore*. La Commissione non vuole provocare una votazione.

PRESIDENTE. Ma è naturale che la provochi! Dal momento che s'intende mantenere un emendamento, non accettato dal Governo, io devo metterlo ai voti.

BACCI. La votazione sarebbe evitata, se si accettasse questa formula: « Non sono ammessi altri rinvii e comparizioni tardive, salvo casi eccezionali ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Comparizioni tardive, niente!

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, non posso consentire che si riprenda la discussione!

Pongo a partito l'emendamento, proposto dalla Commissione e non accettato dal Governo, il quale è così formulato:

« Non sono ammesse comparizioni tardive ».

(Non è approvato).

Pongo a partito il testo dell'ultimo comma come è stato proposto dal Governo, e cioè:

« Non sono ammessi altri rinvii nè comparizioni tardive ».

(È approvato).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo questo articolo 12 l'ono-

revole Commissione propone un articolo aggiuntivo, che naturalmente diventerebbe il numero 13, così formulato:

« Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'articolo 11, secondo comma, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

« La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio.

« Il tribunale può con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'articolo 814 del Codice di commercio.

« Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'articolo 770 del Codice di commercio ».

Questo articolo prevede il caso che un credito insinuato non venga ammesso. Come la Camera ha veduto, la legge muta alquanto il sistema di verifica dei crediti: secondo la legge se il credito contestato non viene ammesso, allora c'è da parte del creditore il ricorso al tribunale il quale si pronunzia; ma se il credito contestato viene ammesso, allora non viene dato altro rimedio, perchè sarebbe inutile prolungare eccessivamente il procedimento mancando nei singoli creditori un interesse diretto alla esclusione del credito, ed essendo il legittimo rappresentante degli interessi generali dei creditori, il curatore, necessariamente acquiescente.

La legge non concedeva nessuna azione ai singoli creditori ritenendo che la rappresentanza generale del fallimento spetti al curatore, e che la possibilità di sostituirsi al curatore da parte di un creditore qualunque non fosse cosa seria e si prestasse invece con le facilitazioni della procedura dei fallimenti, ad una quantità di *chicanes*.

La Commissione si è fatto scrupolo di questa esclusione dell'azione del singolo creditore in sostituzione di quella del curatore nell'interesse della massa, ed ha proposto di ammettere questa azione, purchè esercitata nei modi ordinari, cioè con un contraddittorio, con la citazione, e soprattutto a spese del creditore che vuole sostituirsi al curatore.

Penso perciò che si possa aderire all'emendamento della Commissione; è un emendamento che salva i principi generali e con-

temporaneamente non ritarda seriamente il procedimento perchè pone questi giudizi all'infuori della procedura di fallimento e ne mette le spese a carico del creditore procedente.

Accetto quindi il nuovo articolo proposto dalla Commissione, il quale diventerà l'articolo 13 del nuovo testo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, ed accettato dal Governo, del quale do lettura:

« Entro quindici giorni dalla chiusura del processo verbale di verifica dei crediti o entro trenta giorni nel caso previsto dall'articolo 11, secondo comma, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi dal giudice delegato promuovendo a proprie spese davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento separato giudizio in contraddittorio dei titolari dei crediti impugnati.

« La citazione deve essere notificata anche al curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio.

« Il tribunale può con ordinanza non soggetta a reclamo adottare i provvedimenti temporanei di cui all'articolo 814 del Codice di commercio.

« Trascorso il termine suindicato, non sono ammesse contestazioni se non a' sensi dell'articolo 770 del Codice di commercio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, che diventa articolo 14.

« Avvenuta la chiusura del processo verbale di verifica, non sono ammesse nuove dichiarazioni di credito, salva l'applicazione dell'articolo 770 del Codice di commercio, e salva la verifica supplementare dei crediti per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'articolo 759 del Codice di commercio. La verifica supplementare è fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti ».

A questo articolo non sono proposti emendamenti.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Procediamo alla discussione dell'articolo 15

« L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'articolo 799 del Codice di commercio, e l'autorizzazione alla vendita degli immobili, richiesta dall'articolo 800 dello stesso codice, sono date con provvedimento del giudice delegato, il quale

può anche autorizzare la vendita degli immobili a partito privato con dispensa dall'esperimento del primo incanto, ferma in ogni caso la necessità dell'omologazione del tribunale ».

La Commissione ha proposto di emendare l'articolo nel seguente modo:

« L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'articolo 799 del Codice di commercio e l'autorizzazione alla vendita degli immobili richiesta dall'articolo 800 secondo comma dello stesso Codice sono date con provvedimento del giudice delegato.

« Il giudice delegato può altresì permettere la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'articolo 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto ».

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Le modificazioni proposte dalla Commissione a questo articolo sono di pura forma. La Commissione propone di dividere in due l'articolo; la prima parte viene lasciata intatta, facendo punto alle parole: « del giudice delegato »; la seconda parte viene formulata così: « Il giudice delegato può altresì permettere la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'articolo 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto ». È la stessa cosa.

Una voce. Nel testo ministeriale c'era l'accenno alla omologazione del tribunale.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Col riferimento all'articolo 800 ci si arriva lo stesso.

Soltanto io sostituirei alla parola « permettere » la parola « autorizzare ».

ASQUINI, relatore. È riprodotta dal Codice.

BACCI. Per questo il termine è brutto; perchè è del Codice!

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Comunque, preferisco l'espressione « autorizzare ». È questione di forma.

ASQUINI, relatore. C'è la parte formale e c'è la parte sostanziale, perchè il testo ministeriale dicendo: « ferma in ogni caso la necessità dell'omologazione del tribunale » e non dicendo: « del parere della delegazione dei creditori », pareva che abolisse il parere della delegazione dei creditori. Invece noi, abbiamo inteso chiarire, come risulta dalla relazione, che resta ferma non solo la neces-

sità della omologazione del tribunale, ma anche la condizione del parere o dell'assenso della delegazione dei creditori come disposto dal codice.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, di sostituire cioè alla parola: « permettere » la parola « autorizzare »?

ASQUINI, *relatore*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 15, il quale, nel testo concordato tra Governo e Commissione, risulta così formulato:

« L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'articolo 799 del Codice di commercio e l'autorizzazione alla vendita degli immobili richiesta dall'articolo 800 dello stesso Codice sono date con provvedimento del giudice delegato.

« Il giudice delegato può altresì autorizzare la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'articolo 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto ».

(È approvato).

ART. 16.

Dopo chiuso il verbale di verifica dei crediti, il fallito può, in qualunque momento, proporre ai creditori un concordato, presentando domanda per iscritto al giudice delegato con la indicazione della percentuale, del tempo del pagamento e con la descrizione delle garanzie offerte. Il giudice delegato ordina la convocazione dei creditori.

Sono esclusi dal diritto di voto sul concordato il coniuge del debitore e i suoi parenti e affini sino al quarto grado. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'articolo 839 del Codice di commercio, se la percentuale stabilita nel concordato sia inferiore al venticinque per cento.

Su questo articolo ha presentato il seguente emendamento l'onorevole camerata Milani:

« Al terzo comma sostituire:

« In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'articolo 839

del Codice di commercio, se non viene riconosciuto dal tribunale che la percentuale del concordato superi di almeno il dieci per cento quella che presumibilmente si conseguirebbe dalla liquidazione delle attività fallimentari ».

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MILANI. Ritengo superfluo, dopo le osservazioni fatte ieri dall'onorevole ministro, rilevare gli inconvenienti che si verificano con il sistema di stabilire un minimo fisso della percentuale di concordato per la concessione dei benefici di legge. Si è stabilito il minimo del 25 per cento secondo il progetto ministeriale, del 40 per cento secondo le proposte della Commissione. L'uno e l'altro di questi minimi possono essere inadeguati al caso particolare.

Noi sappiamo che effettivamente si presentano pur dei casi nei quali anche una modestissima percentuale può render meritoria dei benefici di legge una proposta di concordato. Ora io credo che sia preferibile sostituire ad un minimo fisso un minimo elastico, il quale possa quindi meglio adeguarsi ai singoli casi. E siccome nel fare una proposta di concordato vi è sempre la necessità di dimostrare che la proposta stessa è più favorevole rispetto a quanto potrebbe derivare ai creditori da una liquidazione delle attività fallimentari, così mi pare che il magistrato dovrebbe soffermarsi a rilevare se vi è effettivamente un sensibile miglioramento in confronto di quanto i creditori potrebbero conseguire con una liquidazione delle attività fallimentari.

D'altronde il magistrato, nel valutare le circostanze che possono giustificare la concessione dei benefici di legge, deve fare una valutazione complessiva di carattere morale, come diceva appunto il ministro ieri. E un coefficiente che deve essere tenuto in considerazione, deve essere precisamente questo.

Perciò io penso che se si avesse una norma secondo la quale dovesse esser riconosciuto dal tribunale che la percentuale proposta in sede di concordato deve superare almeno del dieci per cento quella che potrebbe derivare dalla liquidazione delle attività fallimentari, sarebbe dato all'autorità giudiziaria un indirizzo per considerare questo coefficiente nella valutazione complessiva delle circostanze che possono indurre a concedere i benefici di legge. Con questo significato raccomandando perciò l'emendamento all'attenzione del ministro e della Camera.

PRESIDENTE. Oltre l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Milani, vi è

anche la proposta da parte della Commissione di emendare il terzo comma nel modo seguente:

« In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'articolo 839 del Codice di commercio, se la percentuale stabilita nel concordato sia inferiore al quaranta per cento pagabile non oltre sei mesi dalla sentenza di omologazione del concordato, a meno che non sia garantito nel concordato il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrisondersi oltre sei mesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ASQUINI, *relatore*. La commissione non è favorevole all'emendamento proposto dal camerata Milani, pur apprezzandone gli intenti. Perché l'onorevole Milani con questo emendamento viene a rendere in sostanza possibile una situazione di questo genere: uno dilapida la sua sostanza, riducendola a zero: trova qualcuno che dà il 10 per cento e in questo modo potrebbe avere i benefici di legge. Ora i benefici di legge non debbono essere il premio di chi riesce ad ottenere l'intervento di Tizio o di Caio, ma devono essere un premio per il commerciante colpito dalla sciagura (anche se questa sciagura è qualche volta più teorica che effettiva), che ha l'onestà di avvertire in tempo la sua condizione e chiedere il fallimento: non invece per quello che lascia che il suo dissesto vada all'estremo, piantando i creditori in asso o quasi. Per questo la Commissione crede di fare opera moralizzatrice del commercio, proponendo il 40 per cento come condizione per avere i benefici di legge.

Nè vedo poi una contraddizione tra questa proposta e la richiesta del 40 per cento per il concordato preventivo. Anzi secondo la Commissione le stesse condizioni che si richiedono per ottenere il concordato preventivo, si devono precisamente richiedere per ottenere i benefici di legge. Sono due benefici analoghi, uno ammesso prima del fallimento, l'altro in corso di fallimento.

Taluno può avere la fortuna di poter dare il 40 per cento prima che si inizi la procedura fallimentare; altri può trovare questa sistemazione dopo. Nel primo caso si offre il beneficio del concordato preventivo; nel secondo caso quello della non iscrizione.

Questo è il pensiero della Commissione. Certo elevando il minimo della percentuale per avere i benefici di legge, si rendono più difficili i concordati; ma quello che importa, come è detto nella relazione, non è che vi sia

qualche concordato di più, ma che la liquidazione fallimentare non sia disastrosa.

Se i commercianti sapranno che senza il 40 per cento non potranno avere i benefici di legge, è credibile che non tarderanno a denunciare i dissesti, portando i libri al tribunale.

La Commissione perciò insiste nella sua proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gnocchi. Ne ha facoltà.

GNOCCHI. Consento con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore. Però, come ebbi occasione di esporre ieri, non bisogna dimenticare i casi di forza maggiore, come furti, incendi, ecc., che possono anche portare al fallimento commercianti onesti e quindi meritevoli dei benefici di legge.

Perciò, se l'onorevole ministro consente, io proporrei di aggiungere alla sua proposta, quella del 25 o 40 per cento, « salvo i casi di assoluta gravità o di forza maggiore ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In verità trovo degna di considerazione la proposta dell'onorevole Milani.

Quello che si vuole è che il concordato rappresenti un miglioramento di fronte alla liquidazione fallimentare.

Il concetto del miglioramento è buono e non credo che sia da scartare senz'altro. Ma può esso sostituire il limite della percentuale?

Non credo. Io non sono, come dissi ieri, un entusiasta del sistema della percentuale, ma non vi è dubbio, come ha osservato la Commissione parlamentare, che un commerciante che si riduce a non poter dare un minimo di percentuale dimostra tale leggerezza, per cui dovrebbe essere ben difficile concedergli i benefici di legge.

Pertanto è chiaro che, se il criterio del miglioramento sul probabile riparto fallimentare è buono, anche quello di una percentuale minima può essere utile.

Pregherei in ogni modo l'onorevole Milani di ritirare il suo emendamento per la ragione che io ho formulato all'articolo 16 un emendamento il quale tiene conto della sua proposta.

Se l'onorevole Presidente mi consente, giacchè ho la parola, potrei continuare a parlare di questo articolo.

Con l'emendamento che io propongo si applicano i due criteri, stabilendo che non si possono concedere i benefici di legge, se la

percentuale offerta non sia superiore a quella che i creditori avrebbero avuto in sede di reparto (senza parlare del 5 o del 10 per cento, ma solo di un miglioramento) e se non ci sia una percentuale minima che stabilirei nel 25 per cento la quale è equa e tien conto di tutti gli elementi. (*Commenti*).

A queste due garanzie ne aggiungerei una terza, che mi sembra molto efficace: l'intervento del pubblico ministero nel giudizio di omologazione.

L'intervento del pubblico ministero rende possibile una efficace vigilanza del ministro della giustizia in questa materia, perchè, mentre il ministro della giustizia non ha nessun diritto di dare istruzioni alla magistratura giudicante circa l'applicazione della legge, può invece dare istruzioni al pubblico ministero, che è il suo rappresentante presso l'autorità giudiziaria.

Tanto più pare opportuno l'intervento del pubblico ministero, perchè si tratta di far cessare l'azione penale che è nelle mani appunto del pubblico ministero.

Nel regime attuale si ha l'incongruenza che l'azione penale si estingue per un fatto di cui il Pubblico Ministero non ha nessuna notizia. Ed allora ci avviciniamo ad una soluzione che non sarà certamente perfetta, ma che è certamente buona. Il Pubblico Ministero dovrebbe intervenire nei giudizi di omologazione, tanto in Camera di Consiglio, quanto in contraddittorio, quando vi sono creditori dissenzienti, e dovrebbe avere facoltà non solo di intervenire e concludere, ma anche di fare opposizione od appello contro la decisione di omologazione nella parte che riguarda la concessione dei benefici di legge. Quindi se l'onorevole Milani ritira il suo emendamento, possiamo procedere oltre nel discutere il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, insiste nel suo emendamento?

MILANI. No; lo ritiro dopo le dichiarazioni di Sua Eccellenza il ministro. Anzi riconosco felicissima l'iniziativa riguardante l'intervento del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Gnocchi ha proposto di aggiungere anche le parole: «salvo i casi di assoluta gravità o di forza maggiore».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Pregherei l'onorevole Gnocchi di ritirare l'emendamento, perchè è molto pericoloso aprire questa valvola, che toglierebbe ogni efficacia pratica alla disposizione.

GNOCCHI. Ritiro l'emendamento.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vi sono ancora alcune piccole modificazioni di forma.

Nel progetto ministeriale si parla pure di percentuale, ma bisogna essere chiari. La percentuale è per i creditori chirografari. Non vorrei che si desse luogo al dubbio che ci accontentiamo del 25 o del 40 per cento per i creditori privilegiati! Questi devono essere pagati finchè vi è capienza. Perciò occorre un chiarimento su questo punto.

L'articolo 16 resterebbe dunque uguale nella prima parte; continuerebbe poi al terzo comma: «In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'articolo 839 del Codice di commercio, se nel concordato non sia stabilito il pagamento di una percentuale dei crediti superiore a quella che presumibilmente si conseguirebbe in via di ripartizione mediante la liquidazione fallimentare (questa è la proposta dell'onorevole Milani) e in ogni caso non inferiore, anche per i crediti non privilegiati nè garantiti da ipoteca o da pegno, al 25 per cento del capitale pagabile (qui accetto l'emendamento della Commissione parlamentare) entro 6 mesi dalla sentenza di omologazione concordata, a meno che non sia garantito nel concordato il pagamento degli interessi legali da corrispondersi oltre i sei mesi.

«Nel giudizio di omologazione interviene sempre il pubblico ministero, che ha facoltà di fare opposizione e di appellare contro la decisione che omologa il concordato nella parte che concede i benefici di cui all'articolo 839 del Codice civile».

Il resto va bene.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta il testo ora letto dall'onorevole ministro?

ASQUINI, *relatore*. Lo accetto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per proporre di togliere la parola «anche», perchè il dubbio per i creditori privilegiati non può venire.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

ASQUINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 16 nel testo concordato fra Governo e Commissione, il quale risulta così concepito:

«Dopo chiuso il verbale di verifica dei crediti, il fallito può, in qualunque momento, proporre ai creditori un concordato, presentando domanda per iscritto al giudice

delegato con la indicazione della percentuale, del tempo del pagamento e con la descrizione delle garanzie offerte. Il giudice delegato ordina la convocazione dei creditori.

« Sono esclusi dal diritto di voto sul concordato il coniuge del debitore e i suoi parenti e affini sino al quarto grado. Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

« In nessun caso possono essere concessi i benefici di legge previsti nell'articolo 839 del Codice di commercio, se nel concordato non sia stabilito il pagamento di una percentuale dei crediti superiore a quella che presumibilmente si conseguirebbe in via di ripartizione mediante la liquidazione fallimentare, e in ogni caso non inferiore, per i crediti non privilegiati nè garantiti da ipoteca o da pegno, al 25 per cento del capitale, pagabile entro sei mesi dalla sentenza di omologazione del concordato, a meno che non sia garantito nel concordato il pagamento degli interessi legali da corrispondersi oltre i sei mesi.

« Nel giudizio di omologazione interviene sempre il pubblico ministero, che ha facoltà di fare opposizione e di appellare contro la decisione che omologa il concordato, nella parte che concede i benefici di cui all'articolo 839 del Codice di commercio.

« Se il concordato è respinto o non omologato, una nuova proposta di concordato non può aver corso, se non quando il giudice delegato la ritenga meritevole di considerazione.

« Sono abrogati gli articoli 830, comma secondo, e 831, comma primo, del codice di commercio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17.

« Accertata la approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

« A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'articolo 836, comma secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

« Non sono ammessi rinvii della causa nè comparizioni tardive.

« Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serietà delle garanzie promesse.

« Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

« Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opposenti e il fallito, nel termine e con le modalità stabilite negli ultimi tre commi dell'articolo 12 della presente legge ».

A quest'articolo la Commissione propone i seguenti emendamenti ai commi terzo e quarto:

« Non sono ammesse comparizioni tardive.

« Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serietà delle garanzie reali o personali che sono state offerte ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'articolo 17 le differenze col testo della Commissione sono pure piccole. Prima di tutto la Commissione sopprime le parole « rinvii della causa », e io prego di conservarle. Poi, la Commissione, invece di parlare di « garanzie promesse » semplicemente, aggiunge la frase « reali o personali che sono state offerte ». È giusta la determinazione di reali o personali, perchè le garanzie possono essere appunto reali ovvero personali, ma io sostituirei alla parola « offerte » le altre: « che sono state promesse », perchè si tratta non di una semplice offerta, ma di una offerta accettata cioè di una promessa.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo su tutte e due le osservazioni?

ASQUINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 17 nel testo così concordato:

« Accertata l'approvazione del concordato, il giudice delegato fissa l'udienza davanti il tribunale per l'omologazione, non prima di dieci e non oltre venti giorni.

« A tale udienza debbono essere portate le opposizioni di cui all'articolo 836, comma

secondo, del Codice di commercio, e quelle di qualsiasi interessato, che non abbia aderito al concordato.

« Non sono ammessi rinvii della causa nè comparizioni tardive.

« Il tribunale decide con una sola sentenza, esaminando anche il merito delle proposte, compresa la serietà delle garanzie reali o personali che sono state promesse.

« Alle spese per l'omologazione del concordato si provvede con le somme liquide che esistono nel fallimento, delle quali il giudice ordina il prelevamento. Se non vi siano somme liquide, il giudice dispone che si proceda al giudizio con prenotazione a debito. Il rimborso all'erario di tali spese costituisce parte integrante degli obblighi del concordato.

« Contro la sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la omologazione, possono appellare rispettivamente gli opposenti e il fallito, nel termine e con le modalità stabiliti negli ultimi tre commi dell'articolo 12 della presente legge ».

(È approvato).

Per gli articoli 18 e 19 non vi è alcun emendamento della Commissione.

ART. 18.

« Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato e della sentenza di omologazione, o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi del concordato, il tribunale, su ricorso di uno o più creditori o del cessato curatore o anche d'ufficio, ordina la comparizione del fallito, e dei fidejussori, se ve ne sono, e, con decisione emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame, pronunzia la risoluzione del concordato.

« Con la sentenza che annulla il concordato, ai termini dell'articolo 842 del Codice di commercio, o che lo risolve ai termini della precedente disposizione, il tribunale provvede secondo le norme del primo capoverso dell'articolo 845 dello stesso Codice ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 19.

« Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.

« Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore si può spedire mandato di cattura.

« Il giudice delegato può sempre chiamare davanti a sé il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.

« Il curatore, può costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'articolo 3 della presente legge ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Qui si potrebbe fare una piccola aggiunta la quale è di pura forma. Nel primo capoverso dell'articolo 19 si dice: « Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore si può spedire mandato di cattura ».

Ora nel titolo VIII del libro III sono compresi anche alcuni reati del curatore, ma ci sono anche altri reati che il curatore può commettere, nella sua nuova qualità di pubblico ufficiale, e quindi per essere precisi si potrebbe aggiungere dopo la parola « curatore » la frase: « anche se non previsti nel titolo VIII citato ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è d'accordo?

ASQUINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 19, il quale con l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, risulta così concepito:

« Per i delitti preveduti negli articoli 860, 862, ultima parte, e 863, capoverso, del Codice di commercio, si spedisce sempre mandato di cattura.

« Per ogni altro delitto preveduto nel titolo VIII del libro III del Codice di commercio e per quelli commessi dal curatore, anche se non previsti nel titolo VIII citato, si può spedire mandato di cattura.

« Il giudice delegato può sempre chiamare davanti a sé il fallito e, qualora questi non ottemperi all'invito, farlo accompagnare dalla forza pubblica.

« Il curatore può costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, a' termini dell'articolo 3 della presente legge ».

(È approvato).

La Commissione propone, quale articolo 20, un nuovo articolo, così concepito:

« La durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'articolo 861 deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.

« Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio in nome proprio e di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di istitore nonchè l'ufficio di amministratore, liquidatore o sindaco di società commerciale.

« Il condannato che trasgredisca a questi divieti è soggetto alla pena dell'articolo 234, n. 1 del Codice penale ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quest'articolo ha lo scopo di precisare una disposizione del Codice di commercio che, per la sua indeterminatezza, è restata finora inapplicata, cioè la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 861 che stabilisce che alla sentenza di condanna per bancarotta, segue sempre l'inabilitazione a esercitare il commercio.

Ora sta di fatto che questa disposizione è restata, si può dire, lettera morta, perchè mancava la determinazione delle conseguenze della inabilitazione a esercitare il commercio, e soprattutto perchè mancava la sanzione, la quale non può consistere nella nullità degli atti compiuti dal commerciante in spreto a questa disposizione, ma deve essere necessariamente una sanzione penale; e il Bonelli, che ha commentato molto bene, come si sa, questa parte del Codice di commercio, dice che la naturale sanzione di questa disposizione si trova nel Codice penale, ed è la sanzione per la inosservanza di pena. Si tratta, però, sempre di un'opinione molto rispettabile, molto seria, io credo anche fondata, ma di una pura opinione dottrinarina.

La Commissione si è domandata se non fosse opportuno precisare; ed anche io ritengo che ciò sia opportunissimo. Per questo mi associo alla proposta della Commissione.

Vorrei, però proporre un piccolo emendamento alla formula della Commissione. La Commissione fa divieto al commerciante di compiere professionalmente atti di com-

mercio in nome proprio, e anche di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, e poi gli fa divieto di esercitare l'ufficio di istitore.

Ora la prima sanzione è grave, e si aggiunge al divieto di esercitare il Commercio perchè il socio a responsabilità illimitata non è perciò solo commerciante,

Ma quello che è ancora più grave è il divieto di essere istitore cioè in sostanza, di diventare impiegato (*Commenti*). Temo che si vada ad eccessi con questo cumulo di divieti. Forse sarebbe opportuno eliminarne qualcuno, o quello di essere socio a responsabilità illimitata, o quello di essere istitore.

ANGELINI. È per prevenire la frode.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ad ogni modo una modificazione di forma qui ci vuole, perchè se si dice « compiere professionalmente atti di commercio » bisogna togliere le parole « in nome proprio » perchè la frase farebbe credere che l'esercizio in nome altrui sia consentito, il che, a termini dello stesso articolo, non è esatto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ASQUINI, *relatore*. La Commissione insiste sulla sua proposta, perchè se il reato di bancarotta non porta effettivamente alla « rottura del banco di commercio » in tutta la sua estensione, il reato diventa una burla, e nessuno lo prenderà sul serio.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Va bene, non insisto.

ASQUINI, *relatore*. E quindi insisto anche perchè al bancarottiere sia vietata l'assunzione dell'ufficio di istitore, perchè questo ufficio importa la rappresentanza generale del commerciante, con una situazione morale incompatibile per un bancarottiere.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non insisto. Accetto dunque la proposta della Commissione, togliendo soltanto le parole « in nome proprio ».

GARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARELLI. Ho chiesto di parlare soltanto per domandare una spiegazione all'onorevole ministro, per uno dei malanni che si constata maggiormente in materia di fallimenti. Noi vediamo che dopo il fallimento di solito appaiono i parenti del fallito. Certo la legge non può impedirlo completamente. Ma almeno fino ad un determinato grado di parentela mi sembrerebbe opportuna una sanzione.

Perchè quello che noi sostanzialmente lamentiamo si è che l'esercizio commerciale possa continuare, e che spesso il fallito riprenda nuovamente il commercio sotto il nome della moglie o del figlio o del cognato o di qualche altro parente. Faccio, quindi, una proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Essendo state tolte le parole « in nome proprio », la proibizione portata dall'articolo 20 è tale che il commerciante fallito non può in alcun modo esercitare atti di commercio, neanche per interposta persona. Se compie atti di commercio è passibile dell'articolo 234 del Codice penale, e le persone che lo favoriscono sono correi o complici e quindi punibili a termini dell'articolo 239.

Mi pare, quindi, che la questione prospettata dall'onorevole Garelli sia risolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 20 concordato tra la Commissione ed il Governo, il quale risulta così concepito.

« La durata dell'inabilitazione dell'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'articolo 861 del Codice di commercio deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.

« Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di istitore nonché l'ufficio di amministratore, liquidatore o sindaco di società commerciale.

« Il condannato che trasgredisca a questi divieti è soggetto alla pena dell'articolo 234, n. 1 del Codice penale ».

(È approvato).

Passiamo al Titolo II del disegno di legge:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SUI PICCOLI FALLIMENTI.

ART. 21.

I commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo devono essere scelti negli albi degli amministratori giudiziari indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del secondo e terzo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. L'onorevole Commissione, in questo Titolo 2º, ha introdotto alcuni nuovi articoli. Mi pare siano tre articoli nuovi, che riguardano il concordato preventivo. Ora, per quanto sia vero che l'attuale sistema del concordato preventivo sarebbe forse suscettibile di altri miglioramenti, non si può tuttavia negare che queste disposizioni sieno utili, e quindi io non ho nessuna difficoltà, anzi ho molto piacere, ad accedere all'opinione della Commissione, aggiungendo questi tre nuovi articoli.

In sostanza la Commissione vuole che anche nei casi di concordato preventivo, i commissari giudiziali siano scelti negli albi degli amministratori giudiziari.

Ma bisogna modificare alquanto la formula dell'articolo proposto. Invece di dire: « indicati nell'articolo 1 », bisogna dire « a termini dell'articolo 1 ».

Cioè tutto quello che vale per gli amministratori giudiziari, vale anche per i commissari giudiziali e quindi la possibilità di andare anche fuori dall'albo.

ASQUINI, relatore. Bisognerebbe anche modificare il testo: invece di « devono essere », occorre dire: « sono scelti ».

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Sta bene.

PRESIDENTE. Do, quindi, lettura dell'articolo 21 nel testo concordato tra Commissione e Governo:

« I commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo sono scelti negli albi degli amministratori giudiziari, ai termini dell'articolo 1 della presente legge.

« Ai medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 e del secondo e terzo comma dell'articolo 5 della presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

« All'articolo 12 della legge 24 maggio 1903, n. 197, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per impedimento del giudice delegato la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno e all'udienza seguente, il giudice ha facoltà di rinviarla non oltre otto giorni ovvero ad una delle udienze successive non oltre la terza ».

(È approvato).

ART. 23.

« Non può essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che abbia ottenuto un precedente concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito da meno di cinque anni.

« Per le società commerciali si richiede inoltre che siano legalmente costituite dall'origine o da almeno due anni.

« Non può inoltre essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie garanzie reali o personali di poter pagare non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del 40 per cento stabilito dall'articolo 3, n. 3 legge 24 maggio 1903, n. 197, a meno che non siano offerte uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per togliere il dubbio che il termine di cinque anni si riferisca solo al caso in cui il commerciante sia stato dichiarato fallito e non anche al caso che abbia ottenuto un precedente concordato, io proporrei di modificare così il primo comma dell'articolo 23: « Non può essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che nei cinque anni antecedenti abbia ottenuto un concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito ».

ASQUINI, *relatore*. È inteso. La Commissione è d'accordo, poichè il testo proposto voleva dire la stessa cosa.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 23 nel testo concordato:

« Non può essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che nei cinque anni antecedenti abbia ottenuto un concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito.

« Per le società commerciali si richiede inoltre che siano legalmente costituite dall'origine o da almeno due anni.

« Non può inoltre essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie garanzie reali o personali di poter pagare non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del 40 per cento stabilito dall'articolo 3, n. 3 legge 24 maggio

1903, n. 197, a meno che non siano offerte uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi ».

(È approvato).

Segue l'articolo 24, che è così formulato nel testo proposto dal Governo:

« Se non si raggiungono nei termini stabiliti le maggioranze richieste negli articoli 14 e 16 della legge 24 maggio 1903, n. 197, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che dichiara il fallimento.

« All'udienza, di cui all'articolo 17 della predetta legge, la causa di omologazione è assegnata a sentenza. Non sono ammessi rinvii nè comparizioni tardive.

« Contro la sentenza che omologa il concordato possono proporre appello soltanto i creditori oppositori intervenuti nel primo giudizio, osservati i termini stabiliti nell'articolo 23 della legge citata.

« La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammessi altri rinvii nè tardive comparizioni.

« Dalla data dell'omologazione del concordato da parte del tribunale, anche quando contro la sentenza di omologazione sia proposto gravame, decorrono i termini fissati nel concordato per l'esecuzione degli obblighi assunti. Alle scadenze stabilite per i pagamenti, se il giudizio sia tuttora pendente, le somme dovute debbono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

« Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'articolo 17 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

« È abrogato l'articolo 34 della legge 24 maggio 1903, n. 197 ».

La Commissione propone i seguenti emendamenti:

Al comma secondo:

« All'udienza, di cui all'articolo 17 della predetta legge, la causa di omologazione è assegnata a sentenza, Non sono ammesse comparizioni tardive.

Al comma quarto:

« La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata gli appelli e decide con una sola sentenza. Non sono ammesse tardive comparizioni.

Al comma sesto:

« Si applica al concordato preventivo la prima parte dell'articolo 18 della presente legge. Con la sentenza che risolve il concordato il tribunale dichiara il fallimento ».

ASQUINI, *relatore*. La Commissione ritira i primi due emendamenti presentati su questo articolo 24 per ovvie ragioni di coordinamento col testo dell'art. 12; mantiene, naturalmente, il terzo emendamento col quale si sostituisce alla dizione « articolo 17 » l'altra dizione « articolo 18 ».

PRESIDENTE. Allora all'articolo 24 nel testo del Governo si apporta questa sola modifica: che là dove si dice « articolo 17 » deve dirsi « articolo 18 ».

Pongo a partito l'articolo 24 con questa modificazione.

(È approvato).

ART. 25.

« Il limite del passivo per la procedura dei piccoli fallimenti, stabilito negli articoli 36 e 40, primo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, è elevato a lire ventimila ».

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 26.

« La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al fallimento ».

(È approvato).

ART. 27.

« Fino a che non saranno nominati gli amministratori giudiziari indicati nell'articolo 1 della presente legge, rimarranno fermi i ruoli di curatori di fallimento formati secondo le disposizioni del Codice di commercio ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A questa disposizione transitoria io ne aggiungerei un'altra (non quella

che la Commissione proponeva al successivo articolo 28), che formerebbe il capoverso dell'articolo 27, e ciò per facilitare nella prima formazione dei ruoli la via ai combattenti e ai fascisti. Il capoverso sarebbe così formulato:

« Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari, la durata dell'esercizio professionale richiesta dall'articolo 1 della presente legge, è ridotta alla metà per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 ». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Immagino che la Commissione sarà felice di accettare questa proposta dell'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

ASQUINI, *relatore*. La Commissione, che aveva già espresso un voto nello stesso senso, applaude.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 27 del nuovo testo così concepito:

« Fino a che non saranno nominati gli amministratori giudiziari indicati nell'articolo 1 della presente legge, rimarranno fermi i ruoli di curatori di fallimento formati secondo le disposizioni del Codice di commercio.

« Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari la durata dell'esercizio professionale richiesta dall'articolo 1 della presente legge è ridotta alla metà per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 ».

(È approvato — *Applausi*).

La Commissione aveva proposto un articolo 28, così concepito:

« Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari l'effettivo esercizio della professione in economia e commercio, debitamente accertato, sarà considerato equivalente all'iscrizione nell'albo professionale ».

Questo articolo mi pare non abbia più ragione di essere. La Commissione lo mantiene?

ASQUINI, *relatore*. Lo ritiro, perchè già assorbito dal testo approvato per l'articolo 1.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 29, [che diventa 28.

« Per le dichiarazioni di fallimento anteriori alla entrata in vigore della presente legge restano ferme le nomine già avvenute delle delegazioni di sorveglianza e dei curatori definitivi e restano ferme altresì le adunanze fissate, a termini dell'articolo 691, n. 4, del

Codice di commercio, per provvedere, in conformità al medesimo, alle predette nomine.

« Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della presente legge non si applicano ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato già chiuso il processo verbale di verificaione dei crediti.

« Restano ferme le sentenze con le quali la cessazione dei pagamenti sia stata fatta risalire a più di due anni ».

Agli ultimi due commi la Commissione propone questi emendamenti:

« Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato già chiuso il processo verbale di verificaione dei crediti.

« Restano ferme le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunciata sentenza che l'abbia fatta risalire a più di due anni ».

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La Commissione non porta a questo articolo se non una modificazione di forma nell'ultimo capoverso, oltre quella di coordinamento del secondo capoverso. Essa propone, cioè, che in luogo di dire: « Restano ferme le sentenze con le quali la cessazione dei pagamenti sia stata fatta risalire a più di due anni », si dica: « Restano ferme le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunciata sentenza che l'abbia fatta risalire a più di due anni ».

Praticamente è la stessa cosa, e quindi io accetto l'emendamento. Soltanto propongo che alla espressione « Restano ferme » si sostituisca l'altra: « Si applicano », perchè la sentenza resta ferma, la legge si applica.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 28 nel testo così concordato:

« Per le dichiarazioni di fallimento anteriori alla entrata in vigore della presente legge restano ferme le nomine già avvenute delle delegazioni di sorveglianza e dei curatori definitivi e restano ferme altresì le adunanze fissate, a termini dell'articolo 691, n. 4, del Codice di commercio, per provvedere, in conformità del medesimo, alle predette nomine.

« Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 e 14 della presente legge non si applicano

ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato già chiuso il processo verbale di verificaione dei crediti.

« Si applicano le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunciata sentenza che l'abbia fatta risalire a più di due anni ».

(È approvato).

ART. 29.

L'omologazione dei concordati fallimentari o preventivi già approvati dai creditori è regolata dalle norme vigenti prima della attuazione della nuova legge. Ai detti concordati, anche se omologati prima della attuazione della nuova legge, è applicabile l'articolo 18 della legge medesima.

(È approvato).

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Proponerei l'aggiunta di un articolo 30, così concepito: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili ».

Questa disposizione potrebbe sembrare, a prima vista, superflua, perchè è un principio di logica giuridica e di ermeneutica legale che le disposizioni di una legge posteriore abrogano quelle delle leggi precedenti.

Però, poichè in parecchi articoli abbiamo abrogato espressamente alcune disposizioni del Codice di commercio, non vorrei che senza questa disposizione finale se ne deducesse che le altre restano in piedi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha sentito la proposta del ministro?

ASQUINI, *relatore*. La Commissione l'accetta, avendo già espresso lo stesso concetto nella relazione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 30 proposto dall'onorevole ministro, così concepito:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e con questa incompatibili ».

(È approvato).

Sono stati così approvati tutti gli articoli del disegno di legge. (*Vivi applausi*).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

ROCCO. *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (606).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Righetti, Tassinari, Romano Michele e Baistrocchi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

RIGHETTI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane. (522)

TASSINARI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Migliorie nelle locazioni di fondi rustici. (550)

ROMANO MICHELE. Mi onoro di presentare la relazione su di un elenco di petizioni.

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare la relazione sul seguente disegno di legge:

Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico. (592)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

La prossima seduta avrà luogo martedì 27.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di martedì alle ore 16.

1 — Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro. (580)

3 — Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza. (*Approvato dal Senato*). (564)

4 — Regime tributario per i contratti tra lo Stato e i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione. (375)

5 — Proroga del Consorzio zolfifero siciliano. (543)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati. (572)

7 — Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola. (589)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria. (593)

9 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. (444)

10. — *Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:*

Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti. (513)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

11 — Definizione delle controversie in materia di usi civici. (351)

12 — Migliorie nelle locazioni di fondi rustici. (550)

13 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della Entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931. (435 e 435-bis)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI